

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 10 luglio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 20 maggio 2026, n. 124.

Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza. (26G00142) Pag. 1

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Consiglio superiore
della magistratura

DELIBERA 8 luglio 2026.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura. (26A03530) Pag. 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2026.

Votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura. (26A03531) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Serle e nomina del commissario straordinario. (26A03427) . Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese
e del made in Italy

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.P.A. Trigolese società agricola cooperativa», in Trigolo e nomina del commissario liquidatore. (26A03372) Pag. 19



DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elephant Road società cooperativa», in Mestre e nomina del commissario liquidatore. (26A03373). *Pag.* 20

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Energia diffusa società cooperativa sociale», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore. (26A03374). *Pag.* 21

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 giugno 2026.

Interventi urgenti ai fini dell'organizzazione delle attività connesse alla visita del Santo Padre nell'isola di Lampedusa il 4 luglio 2026. (Ordinanza n. 1196). (26A03371) *Pag.* 22

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 5 giugno 2026.

Riparto delle ulteriori risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2025. (26A03405). *Pag.* 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yervoy» (26A03276) *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Padcev» (26A03277) *Pag.* 32

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin». (26A03278) *Pag.* 32

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Surfedex». (26A03315). *Pag.* 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan, «Candesartan Liconsa». (26A03316) *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Antitrombina III umana, «Anternaty». (26A03317) *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Hameln». (26A03375). *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Olpha» (26A03376) *Pag.* 35

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftazidima, «Ceftazidima Hameln». (26A03377). *Pag.* 36

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A03460). *Pag.* 37

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Comunicato relativo al decreto ministeriale 26 giugno 2026 - Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (26A03378). *Pag.* 38

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Comunicato relativo all'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante «Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029», sui relativi allegati, sui criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché sul sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere. (Rep. atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026). (26A03482). *Pag.* 38

Provincia autonoma di Bolzano

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Itaka», in Merano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A03379) *Pag.* 70

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Progetto Box Gruppo 1», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. (26A03380) *Pag.* 70



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 maggio 2026, n. 124.

Regolamento generale delle lotterie a estrazione differita anche con partecipazione a distanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante «Riforma delle leggi sul lotto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attività di giuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarietà Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco»;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, recante «Autorganizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62, recante «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto l'articolo 29-ter, comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha previsto l'attribuzione all'erario delle somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Primi interventi per il rilancio dell'economia», concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi

di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 e, in particolare, l'articolo 10 che prevede la necessità di fissare i prezzi di vendita dei biglietti anche delle lotterie a estrazione differita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della Legge n. 383 del 2001», nonché il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 292, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite e istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 49, recante limitazioni all'uso del contante con finalità antiriciclaggio;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi, che al comma 6 prevede che «la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», concernente le misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, all'articolo 2, comma 3, ha, tra l'altro, disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di gio-



chi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche a estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da parte dell'Agenzia delle dogane che, conseguentemente, ha assunto la denominazione di «Agenzia delle dogane e dei monopoli», subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze già in capo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare l'articolo 7 che dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed in particolare l'articolo 9, che ha disposto il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro, con esclusione delle lotterie nazionali a estrazione differita, delle manifestazioni di sorte locali e dei loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15, concernente principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;

Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, primo periodo, il quale ha stabilito che «la disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti»;

Ravvisata la necessità di definire con regolamento la disciplina generale delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, e di rinviare a determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la disciplina di dettaglio delle medesime entro i limiti previsti dal presente regolamento;

Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 507/2026, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione dell'11 marzo 2026;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 26 marzo 2026 prot. n. 14193;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento individua la disciplina generale delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, in virtù della riserva statale di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *affidatario*: il soggetto cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli affida uno o più servizi per la gestione delle lotterie a estrazione differita;

b) *Agenzia*: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in qualità di ente regolatore del gioco pubblico in Italia;

c) *biglietto cartaceo*: il titolo di partecipazione a una lotteria a estrazione differita acquistato attraverso il canale del gioco fisico;

d) *biglietto digitale*: il titolo di partecipazione a una lotteria a estrazione differita acquistato attraverso il canale del gioco a distanza;

e) *Commissione di vigilanza*: la commissione, istituita annualmente con determinazione del direttore dell'Agenzia, per la vigilanza sulle attività preliminari e sulle operazioni di estrazione finale relative alle lotterie a estrazione differita;


f) *Commissioni di controllo*: le commissioni istituite in forma permanente presso l'Agenzia per il controllo di tutte le restanti operazioni di estrazione degli altri premi previsti e della validazione dei biglietti vincenti importi superiori a 10.000 euro;

g) *identificativo*: l'insieme di caratteri alfanumerici che compongono la serie - indicata con una o più lettere dell'alfabeto, da A a Z - e con sei cifre - ciascuna delle quali riporta un valore da 0 a 9 - del singolo biglietto fisico e del singolo biglietto digitale;

h) *codice di validazione*: codice associato al biglietto, utile ad accertare se lo stesso risulta vincente o meno e l'eventuale relativo importo del premio;

i) *codice univoco*: codice utile alla partecipazione a eventuali giochi collegati o complementari;

l) *punti di vendita fisico*: i punti di vendita delle lotterie a estrazione differita, costituiti dai rivenditori generi di monopolio, dagli esercizi appartenenti alla rete distributiva del concessionario delle lotterie a estrazione istantanea, nonché da quelli individuati dall'affidatario;



m) raccolta: l'ammontare complessivo degli importi corrispondenti ai biglietti cartacei e digitali, venduti ai punti di vendita, al fine del successivo acquisto da parte dei giocatori, dalla data dell'indizione della lotteria alla data e ora di chiusura delle vendite.

Art. 3.

Caratteristiche delle lotterie

1. Le lotterie a estrazione differita, di cui al presente regolamento, sono giochi autorizzati, caratterizzati dalla presenza di un numero di biglietti che possono essere sia cartacei sia digitali, contraddistinti da un identificativo, per i quali la vincita dipende dall'estrazione, successiva alla chiusura delle vendite, dei caratteri che compongono l'identificativo del biglietto.

Art. 4.

Individuazione delle lotterie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è prevista, con cadenza annuale, una lotteria nazionale a estrazione differita denominata «Lotteria Italia», con almeno un'estrazione finale, fissata al 6 gennaio di ogni anno, da abbinare a una trasmissione televisiva in programma o in palinsesto su una primaria rete di rilevanza nazionale.

2. L'Agenzia individua annualmente l'emittente televisiva a seguito di manifestazione di interesse, da effettuarsi con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra le primarie reti a livello nazionale che offrano l'abbinamento a una trasmissione in palinsesto e un progetto di promozione televisiva, con la possibilità di impegnare fino a un decimo degli utili destinati all'erario della «Lotteria Italia» dell'anno precedente, per l'eventuale realizzazione di un gioco interattivo e, in ogni caso, per una promozione ulteriore della «Lotteria Italia».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre dell'anno precedente, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere individuate ulteriori lotterie a estrazione differita, sulla base di richiesta di abbinamento, pervenuta all'Agenzia entro il 31 luglio di ogni anno, da enti o organizzazioni per manifestazioni di interesse nazionale ovvero da emittenti televisive per trasmissioni di rilievo nazionale.

4. Nel caso di abbinamento con manifestazioni o trasmissioni di cui al comma 3, gli enti, le organizzazioni o le emittenti proponenti ricevono un contributo di rimborso delle spese preventivamente autorizzate dall'Agenzia per la promozione della lotteria, ed effettivamente sostenute, nonché una compartecipazione agli utili dell'1 per cento.

5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della stessa, è prevista, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento, l'individuazione degli elementi della «Lotteria Italia» e delle altre lotterie a estrazione differita, eventualmente individuate ai sensi del comma 3, in relazione:

a) all'identificativo, contenente la serie e il numero dei biglietti per ogni serie;

b) al prezzo dei biglietti;

c) al numero dei biglietti da porre in vendita;

d) al layout dei biglietti;

e) al numero e all'importo dei premi attribuibili precedentemente rispetto all'estrazione finale, nonché alle modalità di attribuzione dei medesimi, eventualmente anche attraverso una estrazione istantanea;

f) all'importo del primo premio e di eventuali altri premi speciali;

g) allo svolgimento della lotteria;

h) al periodo di vendita dei biglietti;

i) alla data finale di distribuzione diretta da parte dell'affidatario del servizio;

l) alla data finale di vendita dei biglietti cartacei e digitali;

m) alle modalità delle operazioni di estrazione, ivi compresi il luogo, la data e l'ora delle estrazioni finali, da effettuarsi in forma pubblica;

n) alle modalità di riscossione dei premi;

o) alle attività promozionali da svolgere;

p) ad altri elementi di dettaglio sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

6. L'Agenzia, ai fini del sostegno alle iniziative per la promozione delle lotterie a estrazione differita, può, con la determinazione di cui al comma 5, definire ulteriori modalità di gioco o di intrattenimento che prevedono la partecipazione interattiva dei giocatori, per consentire forme di attribuzione di premi, attraverso ulteriori estrazioni, anche in forma contestuale al gioco, con possibilità di fruizione degli ulteriori giochi o di comunicazione dei premi attraverso sia trasmissioni televisive sia canali di comunicazione social ovvero strumenti digitali.

Art. 5.

Modalità di affidamento dei servizi

1. Al fine di promuovere il rilancio delle lotterie a estrazione differita, l'Agenzia può procedere all'affidamento dei servizi necessari alla gestione del gioco, con le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sulla base dei seguenti criteri:

a) specifica e comprovata esperienza dell'affidatario nel settore del gioco pubblico in Italia e durata dell'affidamento fino a tre anni;

b) gestione unitaria dei seguenti servizi: produzione e distribuzione dei biglietti cartacei, generazione e messa a disposizione di biglietti digitali, gestione e assistenza per le operazioni di estrazione, pagamento dei premi, attività pubblicitarie e promozionali in favore delle lotterie, servizi accessori;

c) criterio di aggiudicazione costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dell'esperienza della gestione di giochi pubblici, delle modalità tecniche di realizzazione dei servizi necessari e del minor compenso richiesto riferito alla vendita dei biglietti, con la possibilità di prevedere un compenso crescente sul numero incrementale di biglietti venduti rispetto all'edizione precedente della medesima lotteria nel medesimo arco temporale.



Art. 6.

Caratteristiche dei biglietti

1. I biglietti delle lotterie a estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, sono contrassegnati ciascuno da un identificativo.

2. Agli identificativi dei biglietti possono essere abbinati uno o più codici univoci per consentire la partecipazione a giochi collegati o complementari.

3. I biglietti cartacei, venduti per il tramite dei punti di vendita fisici, sono composti almeno da due parti, separabili da apposita fincatura, ciascuna riportante l'identificativo, e una di esse - la matrice - è conservata dal rivenditore per la riscossione dell'eventuale premio previsto per quest'ultimo.

4. I biglietti cartacei possono prevedere la presenza di ulteriori tagliandi, sui quali è impresso il codice univoco di cui al comma 2, separati da apposita fincatura e non vendibili separatamente.

5. I biglietti digitali, acquistabili solo da titolari di conti di gioco e venduti per il tramite dei punti di vendita a distanza, autorizzati secondo la disciplina vigente, sono contrassegnati dall'identificativo attribuito e dai codici univoci e riportano i medesimi profili grafici di quelli cartacei.

6. Su ogni biglietto, conforme al layout grafico approvato con la determinazione di cui all'articolo 4, comma 5, sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, il prezzo del biglietto, il richiamo al sito dell'Agenzia per la visione del regolamento di gioco, un estratto sintetico della meccanica di gioco, ove necessario, e delle modalità di riscossione delle vincite, le avvertenze previste dalla normativa vigente, nonché il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo al gioco legale e responsabile.

7. Il prezzo dei biglietti può essere stabilito da euro 1,00 a euro 100,00 e può variare a seconda che il biglietto sia realizzato e venduto con o senza tagliandi che consentano la partecipazione a giochi collegati o complementari.

Art. 7.

Partecipazione al gioco

1. La partecipazione al gioco avviene attraverso l'acquisto dei biglietti fisici e dei biglietti digitali.

2. L'acquisto del biglietto digitale, con addebito del prezzo sul conto di gioco del giocatore, si considera avvenuto al momento della registrazione della transazione sul sistema utilizzato dal soggetto affidatario, che restituisce l'informazione del layout del biglietto comprensivo dell'identificativo e degli ulteriori eventuali codici univoci. Sulla vetrina di gioco del punto di vendita a distanza sono riportati la denominazione e le caratteristiche della lotteria, una sintesi delle modalità di riscossione delle vincite, nonché il logo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo al gioco legale e responsabile.

3. Ciascun biglietto e i tagliandi a esso abbinati sono dotati di codici di validazione per accertare se i titoli presentati all'incasso risultano o meno vincenti nonché l'importo dell'eventuale premio spettante; in caso di presenza

di giochi collegati o complementari, i tagliandi sono dotati di un codice univoco di partecipazione, adeguatamente celato sui biglietti fisici.

Art. 8.

Modalità di distribuzione e di acquisto dei biglietti

1. La distribuzione dei biglietti cartacei ai punti di vendita fisici, compiuta dall'affidatario del servizio individuato ai sensi dell'articolo 5, cessa almeno tre giorni prima della data fissata per l'estrazione finale.

2. Al fine di garantire il corretto approvvigionamento dei biglietti cartacei ai punti vendita fisici, fino alla data di estrazione finale l'affidatario può avvalersi di distributori locali anche successivamente alla data finale di distribuzione diretta.

3. La vendita al pubblico dei biglietti cartacei e dei biglietti digitali cessa alla data e ora previste dal provvedimento di indizione della lotteria, fissate precedentemente rispetto alla data e ora previste per l'estrazione finale.

4. Ai fini della partecipazione alle estrazioni, sono considerati venduti tutti i biglietti per i quali è stato corrisposto il prezzo previsto.

5. I biglietti cartacei che, per essere stati oggetto di furto, rapina o incendio o avaria, non risultano consegnati ai punti vendita fisici, sono annullati e da considerare invenduti. Gli identificativi di tali biglietti sono indicati in apposito provvedimento dell'Agenzia, a seguito di comunicazione dell'affidatario del servizio, da pubblicare sul sito internet istituzionale della medesima prima dell'estrazione finale.

6. Sul prezzo di ogni biglietto venduto, il punto di vendita è autorizzato a trattenere, a titolo di compenso, una percentuale pari al 10 per cento del prezzo stesso.

7. Ai punti di vendita fisici che ordinano biglietti cartacei nel periodo compreso tra la data finale di distribuzione della vendita diretta da parte dell'affidatario del servizio e la data finale di vendita, come definiti nella determinazione di cui all'articolo 4, comma 5, può essere riconosciuta un'ulteriore percentuale, nella misura massima del 5 per cento del prezzo stesso, secondo le condizioni e le modalità indicate con determinazione del direttore dell'Agenzia.

Art. 9.


Determinazione della massa premi

1. L'importo dei singoli premi può essere fissato da euro 1,00 a euro 20.000.000,00.

2. All'inizio delle operazioni relative alle estrazioni finali, sulla base dei dati forniti dall'affidatario del servizio in ordine al totale dei biglietti venduti, la Commissione di vigilanza determina la massa premi nonché il numero e l'ammontare dei singoli premi.

3. Al fine di individuare la massa premi e le altre destinazioni delle somme introitate, dall'importo totale, ricavato dalla vendita dei biglietti di ciascuna lotteria, si deducono:

a) l'importo dell'aggio dei rivenditori, fissato al 10 per cento del costo di ciascun biglietto o, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 7, fino al 15 per cento;



b) l'importo spettante al soggetto affidatario del servizio all'esito della procedura prevista dall'articolo 5;

c) l'importo spettante a enti, organizzazioni o emittenti televisive a titolo di contributo per rimborso spese, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 4;

d) le spese eventualmente sostenute direttamente dall'Agenzia, anche per attività di promozione della lotteria, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 4;

e) i premi attribuiti precedentemente rispetto all'estrazione finale, pagabili ai vincitori direttamente da parte dell'affidatario del servizio.

4. Il saldo, così determinato, costituisce per il 50 per cento la massa premi, che, al fine di determinare il numero e l'ammontare dei premi da attribuire, può essere integrata sulla base di quanto previsto dal comma 5. Il restante 50 per cento è devoluto:

a) nella misura dell'1 per cento agli enti, alle organizzazioni o emittenti proponenti le lotterie, laddove eventualmente individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3;

b) nella misura della somma residua, all'erario, a titolo di utile.

5. La Commissione di vigilanza, in base alle disponibilità delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di spesa 3922 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, può deliberare un'integrazione della massa premi, come sopra costituita, per una congrua determinazione dei premi da attribuire, non superiore in ogni caso alla metà degli utili da distribuire in base al calcolo di cui al comma 4, lettera b).

Art. 10.

Meccanismi di estrazione

1. Le estrazioni dei premi avvengono tramite generatori di numeri casuali o attraverso urne elettroniche, in grado di garantire i requisiti di casualità, imprevedibilità e equiprobabilità.

2. Le urne elettroniche e i sistemi di generazione casuale utilizzati sono dotati di idonea certificazione che ne attesti la rispondenza ai requisiti di cui al comma 1.

3. In casi di mancato o inadeguato funzionamento dei dispositivi di cui al comma 2, è possibile far ricorso a urne manuali, assicurando accorgimenti che escludano la possibilità di visualizzazione o di identificazione del contenuto delle sfere o di altri dispositivi inseriti nelle medesime.

Art. 11.

Operazioni di estrazione

1. Le estrazioni mediante urne elettroniche o manuali si svolgono con le seguenti modalità:

a) all'interno delle urne sono inserite sfere o differenti dispositivi utilizzati, idonei alla lettura elettronica o manuale delle lettere da A a Z e dei numeri da 0 a 9, che li contraddistinguono;

b) nel caso di urne elettroniche, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono dotati di dispositivi elettronici o digitali in grado di consentire la lettura della lettera o del numero di volta in volta estratto;

c) nel caso di estrazioni manuali, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono di tipo metallico o plastico, identici e chiusi con coperchio a scatto o avvvitabile, e le lettere e i numeri sono riportati al loro interno senza risultare in alcun modo visibili;

d) la prima urna, nella quale sono inserite un numero di sfere o di differenti dispositivi utilizzati corrispondente alle serie di biglietti effettivamente venduti, è posizionata a sinistra delle altre;

e) sono utilizzate a seguire altre urne, poste in linea con la prima, in numero corrispondente al numero di cifre riportato sui biglietti;

f) le operazioni di estrazione avvengono simultaneamente in tutte le urne interessate;

g) prima dell'estrazione di ogni identificativo vincente, le sfere o i differenti dispositivi utilizzati sono sottoposti a movimentazione all'interno delle urne, al fine di rendere assolutamente casuale l'estrazione;

h) i numeri estratti dalle urne a partire da quella più a sinistra, e procedendo verso destra, rappresentano rispettivamente le centinaia di migliaia, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero estratto;

i) qualora i numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero corrispondente al numero dell'ultimo biglietto della serie;

l) le estrazioni sono svolte con ripetizione e, pertanto, ognuna di esse è svolta con tutte le sfere presenti;

m) qualora sia estratta la serie e il numero di un biglietto invenduto o la estrazione si riferisca a un identificativo già sorteggiato, l'estrazione stessa è nulla e l'operazione viene ripetuta.

2. L'identificativo dei biglietti vincenti durante l'estrazione finale è riportato su un bollettino ufficiale, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia.


Art. 12.

Modalità e termini di riscossione

1. La riscossione dei premi dei biglietti cartacei vincenti avviene dietro presentazione dei medesimi, o della parte di essi, o dei tagliandi che contengono il codice oggetto delle estrazioni precedenti quelle finali, al soggetto affidatario del servizio, ovvero ai soggetti indicati dall'affidatario, secondo le modalità indicate nella determinazione direttoriale di indizione della lotteria.

2. I biglietti cartacei vincenti o la parte di essi che contiene il codice oggetto delle estrazioni precedenti quella finale devono essere integri e in originale, escluso qualsiasi equipollente, e devono essere presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, unitamente a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile.

3. La riscossione dei premi dei biglietti digitali vincenti avviene dietro presentazione, da parte del titolare del conto di gioco dal quale è stato effettuato l'acquisto, al



soggetto affidatario del servizio, ovvero ai soggetti indicati dall'affidatario, secondo le modalità indicate nella determinazione direttoriale di indizione della lotteria, del promemoria di gioco unitamente a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile.

4. I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti sono pagati dietro presentazione della parte integra e in originale del biglietto o del promemoria di gioco del rivenditore, se trattasi di biglietto digitale, al soggetto affidatario del servizio, ovvero ai soggetti indicati dall'affidatario, unitamente a un documento di riconoscimento e alla scelta dello strumento di pagamento, purché tracciabile, secondo le modalità indicate nella determinazione direttoriale di indizione della lotteria.

5. La determinazione direttoriale di indizione della lotteria può prevedere, entro i limiti previsti dalla normativa vigente per il pagamento in contanti, la possibilità di riscossione per premi di estrazioni precedenti quelle finali direttamente presso i punti vendita, se acquisiti tramite biglietti cartacei, oppure attraverso accredito sui conti di gioco, se acquisiti tramite biglietti digitali.

6. La richiesta di riscossione dei premi deve pervenire all'affidatario del servizio, a pena di decadenza dal diritto al pagamento del premio, da parte del possessore dei biglietti vincenti cartacei e del titolare del conto di gioco, dal quale è stato effettuato l'acquisto dei biglietti digitali vincenti, attraverso la presentazione dei titoli necessari, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia del bollettino ufficiale delle estrazioni finali.

7. Il pagamento dei premi dei biglietti vincenti è sospeso in tutto o in parte soltanto in seguito a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e nei limiti in cui è previsto dal medesimo.

8. L'importo dei premi non riscossi nel termine di cui al comma 6 è versato all'erario.

Art. 13.

Norme contabili e rendicontazione della gestione

1. La gestione dei flussi finanziari delle lotterie a estrazione differita avviene sulla contabilità speciale, denominata «Contabilità per le lotterie a estrazione differita», aperta presso la tesoreria della Banca d'Italia e intestata all'Agenzia.

2. Il soggetto affidatario del servizio, individuato ai sensi dell'articolo 5, è autorizzato a pagare i premi delle estrazioni precedenti quella finale e dei giochi eventualmente previsti, utilizzando le somme introitate dalla vendita dei biglietti.

3. Il ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie a estrazione differita, al netto dell'aggio trattenuto dai rivenditori e dell'importo necessario al pagamento dei premi delle estrazioni precedenti quella finale, è versato sulla contabilità speciale di cui al comma 1 dall'affidatario del servizio entro il decimo giorno successivo alle operazioni di estrazione finale.

4. La somma versata, ai sensi del comma 3, sulla citata contabilità, debitamente quietanzata, è destinata dall'Agenzia:

a) al pagamento dei premi attribuiti con l'estrazione finale di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a);

b) al pagamento delle spese di cui all'articolo 9, comma 3, lettere b), c) e d);

c) al versamento dell'1 per cento, a titolo di compartecipazione agli utili, agli enti, alle organizzazioni o emittenti proponenti le lotterie laddove eventualmente individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3;

d) al versamento al competente capitolo di entrata del bilancio dello Stato dell'utile della lotteria.

5. Eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla gestione della lotteria, affluite alla contabilità speciale per le lotterie a estrazione differita, sono versate all'erario.

6. La rendicontazione amministrativa delle spese, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4, è resa dal soggetto che le ha sostenute.

7. La rendicontazione giudiziale, ai sensi della normativa vigente in tema di conti giudiziari, e quella necessaria al controllo amministrativo delle attività compiute ai sensi dell'articolo 5 sono rese dall'affidatario del servizio.

8. L'Agenzia è autorizzata a richiedere l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio dello Stato sul quale stanziare le somme, da versare sulla contabilità speciale di cui al comma 1, necessarie alla lordizzazione dell'entrata per le spese previste al comma 4, lettere b) e c).

Art. 14.

Custodia dei biglietti

1. I biglietti vincenti sono conservati dal soggetto affidatario per dieci anni.

2. L'Agenzia può, con proprie determinazioni, definire regole di conservazione, in attuazione del principio di digitalizzazione dei documenti amministrativi.

Art. 15.

Digitalizzazione


1. Con specifici provvedimenti, l'Agenzia, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, può prevedere modalità di digitalizzazione, valevoli per le lotterie a estrazione differita, ispirate a criteri volti, prevalentemente, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) fruibilità dell'offerta di gioco legale, in linea con l'evoluzione tecnologica, anche attraverso esperienze di intrattenimento che consentano modalità di gioco maggiormente responsabile;

b) accessibilità al gioco;

c) sicurezza dei sistemi di gioco;

d) contrasto a forme di gioco illegale.



Art. 16.

Commissione di vigilanza e controllo

1. La Commissione di vigilanza è composta da cinque membri; il presidente è scelto tra i magistrati, ordinari, amministrativi e contabili in quiescenza o tra i dirigenti generali dell'Agenzia e gli altri quattro membri individuati tra i dirigenti dell'Agenzia; la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

2. Le Commissioni di controllo sono composte da un dirigente dell'Agenzia con funzioni di presidente e da due dipendenti della stessa.

Art. 17.

Pubblicità

1. Le determinazioni adottate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del presente regolamento, sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia e hanno efficacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 5, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia e, al fine di consentire l'immediata vendita dei biglietti, hanno efficacia a partire dal giorno della pubblicazione.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 maggio 2026

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 805

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante: «Riforma delle leggi sul lotto pubblico», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1938, n. 298, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 1939;

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante: «Disciplina delle attività di giuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1948;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, recante: «Approvazione del regolamento delle lotterie nazionali "Solidarietà Nazionale", "Lotteria di Merano" e "Italia"», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1949;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante: «Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1951;

— La legge 4 agosto 1955, n. 722, recante: «Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 20 agosto 1955;

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 214 del 12 settembre 1998:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;


b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.



4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— La legge 26 marzo 1990, n. 62, recante: «Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1990;

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richiama di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi eletti, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. E fatta



salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati agli uffici di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di quindici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.»

— Si riporta il testo dell'art. 29-ter del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1997:

«Art. 29-ter (Disposizioni in materia di lotterie). — 1. In caso di irregolarità procedurali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.

2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

3. Le somme non riscosse dai vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.»

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001:

«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal setto-

re, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.

5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.»

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante: «Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 10 (Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea). — 1. Il prezzo di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita e delle lotterie ad estrazione istantanea, indette dal 1° gennaio 2002, è fissato, rispettivamente, in 3,00 euro ed 1,50 euro.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, recante: «Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 2002.

— Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante: «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 2002, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 agosto 2002, S.O., n. 168.



— Si riporta il comma 292 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004, S.O. n. 192:

«292. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonché i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.»

— Si riporta l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, S.O. n. 268:

«Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore). — 1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la soglia è di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.»

— Si riporta l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 2009, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2009, n. 179, S.O., n. 140:

«Art. 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi). — *Omissis.*

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

Omissis.

— Si riporta l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008», pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, S.O. n. 110:

«Art. 24 (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie). — *Omissis.*

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;


d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.



12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a*) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g*) e *h*), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g*) e *h*), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera *a*), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a*), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera *b*), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonché rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera *b*);

e) presenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, più IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) ad *e*), e ad euro 50.000, più IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera *f*);

g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, lettera *b*), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera *f*), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) ad *e*);

b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera *f*);

c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*).

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a*) a *e*);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a*) ad *e*);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a*) a *f*), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;

h) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.



18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera *f)*, e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'I-STAT.

21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera *e)*.

22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera *b)*, ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26.

23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».

24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* e *l)*, nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperò alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perdurò per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *h)*, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperò alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perdurò per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *m)*, la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione.

25. I termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 24 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

26. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere non-



ché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informativi occorrenti.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e "settemilacinquecento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".

— Si riporta l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216:

«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). — Omissis.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

Omissis.»

— Si riporta l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012, S.O. n. 141, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2012, S.O., n. 173:

«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico). — 1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui



al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'articolo 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64»;

c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;

d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole: «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è inoltre»;

3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate».

d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta l'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 settembre 2012, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2012, S.O., n. 201:

«Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica). — Omissis.

3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzino anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita.

5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del



1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013.

8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco.

9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli


agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.

Omissis».

— Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2018, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2018:

«Art. 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse). — 1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrapposizione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali



di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».

1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 2023, S.O. n. 12.

— Si riporta l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2023:

«Art. 15 (*Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici*). — 1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle

disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili nonché a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo e il gioco minorile, quali:

1) diminuzione dei limiti di giocata e di vincita;

2) obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti;

3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

4) previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre il gioco;

5) certificazione di ciascun apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti parte di sistemi di gioco non alterabili;

6) divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

7) impiego di forme di comunicazione di gioco legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonché del conseguente procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta del gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possano, sotto la loro diretta responsabilità, comprendere luoghi fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco a distanza e il pagamento delle relative vincite;

d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di dichiarazione dell'identità del soggetto indirettamente partecipante; individuazione di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner contrattuali dei concessionari, in analogia con la disciplina del subappalto di opere e forniture alla pubblica amministrazione, intendendo per «partner contrattuali» tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori, gli installatori di apparecchiature e strumenti di qualsiasi natura nonché gli incaricati della manutenzione, della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto «trasporto valori»);



e) estensione della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

f) previsione di una disciplina generale per la gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

g) in materia di imposizione tributaria sui giochi, riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco nonché delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonché le percentuali destinate a vincita (payout); adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e previsione di specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di partecipazione dei comuni alla pianificazione e all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili determinati con validità per l'intero territorio nazionale e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale, in quanto compatibili con i principi delle norme adottate in attuazione della presente lettera;

l) revisione e semplificazione della disciplina riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi, nonché simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;

m) revisione della disciplina dei controlli e dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonché delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa di settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere ovvero di uti-

lizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o dei distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

o) definizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di prevenzione e cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi tipologia e classificazione;

q) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.»

— Si riporta l'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2024:

«Art. 6 (*Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio*). —

1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) giochi numerici a quota fissa;

i) lotterie a estrazione istantanea o differita;

l) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto

Omissis».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si vedano le note alle premesse.

26G00142



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 8 luglio 2026.

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 25, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in forza del quale «La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione»;

Visto il decreto in data 21 maggio 2026 con cui il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha disposto che «Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno

il giorno immediatamente successivo, lunedì 26 ottobre 2026, dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 33 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.»;

Delibera:

La convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, le cui votazioni avranno luogo domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 26 ottobre 2026, dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Roma, 8 luglio 2026

Il vice Presidente: PINELLI

26A03530

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 maggio 2026.

Votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, comma 1, 21 e 30 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e l'art. 26, comma 5, della stessa legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 34 della legge 17 giugno 2022, n. 71 recante disposizioni in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67 recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2002, n. 44 sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura;

Considerato che il Consiglio superiore della magistratura verrà a scadere il 24 gennaio 2027 e che, pertanto, si deve procedere alle elezioni del nuovo Consiglio nel termine previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:


Le votazioni per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura si svolgeranno nei giorni di domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 26 ottobre 2026, dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 33 della legge 17 giugno 2022, n. 71.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.

Dato a Roma, li 21 maggio 2026

MATTARELLA

26A03531



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Serle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Serle (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serle (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Chiti Batelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2026

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serle (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sette consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a cinque consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 6 maggio 2026.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serle (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Chiti Batelli, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Brescia.

Roma, 18 giugno 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A03427

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.P.A. Trigolese società agricola cooperativa», in Trigolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;


Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 5 febbraio 2026 n. 13/2026 del Tribunale di Cremona, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CO.P.A. Trigolese società agricola cooperativa»;



Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e succ. mod., la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Unione europea delle cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CO.P.A. Trigolese società agricola cooperativa», con sede in Trigolo (CR) (codice fiscale 00175390194), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Maria Baluardi, nato a Firenze (FI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale BLRNCM-69D27D612T), domiciliato in Sesto Fiorentino (FI), via 2 Giugno, n. 81.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03372

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Elephant Road società cooperativa», in Mestre e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordini delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Elephant Road società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 26 giugno 2021, allegata al verbale di revisione, che eviden-



zia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.375,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 42.107,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 13.732,00;

Considerato che in data 15 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Elephant Road società cooperativa», con sede in Mestre (VE) (codice fiscale 04359950278), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in piazza Merlin, n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03373

DECRETO 22 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Energia diffusa società cooperativa sociale», in Falconara Marittima e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Energia diffusa società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 25.807,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 45.133,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 31.501,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali e verso dipendenti;



Considerato che in data 26 novembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Energia diffusa società cooperativa sociale», con sede in Falconara Marittima (AN) (codice fiscale 02840410423), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Filomena Mangiacotti, nata a Torino (TO) il 5 novembre 1980 (codice fiscale MNG-FMN80S45L219M), domiciliata in Osimo (AN), via Volta, n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03374

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 29 giugno 2026.


Interventi urgenti ai fini dell'organizzazione delle attività connesse alla visita del Santo Padre nell'isola di Lampedusa il 4 luglio 2026. (Ordinanza n. 1196).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità» e, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale dispone che, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento delle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3 del richiamato art. 10, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dell'evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'evento medesimo;

Ravvisata la necessità di dover disporre degli strumenti necessari a garantire la gestione organizzata e coordinata della gestione dell'evento e delle attività connesse con le celebrazioni del 4 luglio 2026 presso l'Isola di Lampedusa con l'obiettivo prioritario di garantire l'assistenza necessaria alla popolazione coinvolta, nonché di assicurare, in raccordo con le competenti autorità operanti in via ordinaria, la continuità operativa, anche ai fini del mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e senza interruzioni nei servizi essenziali nonché nel pieno rispetto delle tradizioni liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale degli eventi;



Rilevato che la situazione in atto necessita di una tempestività e flessibilità di azione tali da non consentire l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga all'ordinamento vigente;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

DISPONE:

Art. 1.

Coordinamento delle attività

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché del Dipartimento della protezione civile e può nominare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dalle amministrazioni e/o dagli enti territoriali interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche direttive.

2. Al fine di garantire la massima operatività del Servizio nazionale della protezione civile nel particolare contesto operativo, il Capo del Dipartimento richiede l'impiego e provvede al coordinamento di un'unità navale anfibia del tipo LPD della Marina Militare, di due unità navali classe «Dattilo» e «De Grazia» del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, avvalendosi, laddove necessario, anche delle unità navali in dotazione all'Ufficio circondariale marittimo di Lampedusa. Le unità navali di cui al presente comma opereranno in sinergia con quelle eventualmente dispiegate dalle Forze di polizia per le rispettive finalità istituzionali.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l'urgente disponibilità di beni, forniture e servizi necessari e strumentali per la funzionale organizzazione e gestione delle attività oggetto della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e convenzioni possono prevedere l'erogazione di una prima rata, a titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo complessivo.

4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile può altresì avvalersi di accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali già stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile e pienamente operativi.

5. Per l'espletamento delle attività connesse allo svolgimento dell'evento di cui alla presente ordinanza, il sindaco di Lampedusa e Linosa è nominato soggetto attuatore.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

Art. 2.

Piani operativi di settore

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile garantisce l'attuazione coordinata dei diversi piani operativi di settore che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 predispongono, per il tramite delle proprie strutture, ciascuno per la propria parte di competenza.

2. La Regione Siciliana, tramite le proprie strutture sanitarie e di emergenza territoriale, garantisce, per l'evento, la redazione di uno o più piani sanitari, che opereranno a supporto del dispositivo già presente sul territorio dell'Isola di Lampedusa.

3. Il Dipartimento di protezione civile della Regione Siciliana redige il proprio piano di impiego delle risorse dedicate alla logistica, al supporto alle attività sanitarie, all'assistenza della popolazione, con particolare riferimento alle persone con ridotta mobilità, anche tramite l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

4. Fermo restando il raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, il prefetto di Agrigento predispone uno o più piani di sicurezza, al fine di disciplinare ogni utile coordinamento tra le Forze di polizia e le Forze armate, con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità, nonché con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riguardo agli interventi di soccorso tecnico urgente ordinario. Inoltre, il Prefetto, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, nell'ambito delle attribuzioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubbliche e private che insistono nelle aree interessate.

5. Il Sindaco di Lampedusa e Linosa predispone, ove ritenuto necessario, un apposito piano straordinario per la raccolta e la gestione dei rifiuti nelle aree interessate.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

Art. 3.

Deroghe

1. Per consentire l'immediata esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato): per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);



b) regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato): per accelerare le attività amministrative e contabili è ammessa la deroga agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119 (procedure amministrativo contabili in materia di esecuzione dei contratti);

c) regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 34 (destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici);

d) decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 36 (destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato);

e) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): per la semplificazione delle procedure è ammessa la deroga all'art. 5 (Valutazione di incidenza);

f) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 11 (operazioni permutative e dazioni in pagamento);

g) legge 7 agosto 1990, n. 241 (Termini di conclusione del procedimento, partecipazione procedimentale e conferenze di servizi): è ammessa la deroga ai termini procedurali previsti dagli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

h) legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): è ammessa la deroga all'art. 13 (nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni) e al titolo III (aree naturali protette regionali);

i) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): è ammessa la deroga agli articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72 (documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive e controlli);

j) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): per accelerare le attività amministrative è ammessa la deroga all'art. 191, comma 3 (principi di gestione e controllo di gestione);

k) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia ambientale): al fine di accelerare la realizzazione degli interventi emergenziali, è ammessa la deroga agli articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211,

212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, limitatamente ai termini ivi previsti;

l) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137): è ammessa la deroga agli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152 (autorizzazioni, prescrizioni e procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici);


m) decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata): è ammessa la deroga agli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, (semplificazione delle procedure relative ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica);

n) è ammessa altresì la deroga alle leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativamente a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati. Di conseguenza, possono essere derogate le tempistiche e le modalità di trasmissione all'ANAC della documentazione di cui al comma 10 previste dall'art. 23 del regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e dal comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, Allegato 1.8 (art. 1) e 42, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;



41, comma 5, al fine di consentire la redazione del solo progetto esecutivo senza dover procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e/o del DOCFAP;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

43, comma 1, al fine di velocizzare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano del Commissario senza l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM), per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti anche con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore alle soglie ivi indicate;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'Allegato 11.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo art. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affi-

damento, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dal medesimo individuati accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Capo del Dipartimento della protezione civile o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.


5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori dal medesimo individuati, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile, per le attività di assistenza alla popolazione, iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nelle attività previste dall'art. 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo decreto legislativo.



2. Il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale e volti ad assicurare il necessario supporto alla gestione operativa provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale.

3. Per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale sono autorizzate le spese di vitto, alloggio, trasferimenti e per la gestione dei mezzi e delle attrezzature.

4. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attività finalizzate alla gestione dell'evento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.

5. Agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi precedenti si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

Art. 5.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile, al personale non dirigenziale, civile e militare, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, è corrisposto, per il periodo connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, per il tramite delle amministrazioni di appartenenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. Il predetto limite è da considerarsi al netto di eventuali altre deroghe ai limiti ordinariamente previsti già autorizzati da vigenti disposizioni.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, civili e militari, ovvero al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome che già percepisce in luogo del compenso per lavoro straordinario indennità omnicomprendenti direttamente impegnati nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio o di altra indennità omnicomprendente percepita in luogo del compenso per lavoro straordinario, prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, erogata per

il tramite delle amministrazioni di appartenenza. Al personale con qualifica dirigenziale appartenente alle forze di polizia o alle forze armate nonché al personale titolare di posizione organizzativa e al personale in servizio presso le direzioni e le agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome titolare di indennità omnicomprendente direttamente impiegato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, possono essere applicati, in alternativa a quanto disposto dal presente comma, parametri di riconoscimento dello straordinario previsti dal comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate, su base convenzionale, anche al personale delle società in house e partecipate, direttamente impegnato nelle attività di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Dipartimento della protezione civile impartisce le necessarie disposizioni organizzative volte ad assicurare le modalità di rendicontazione e rimborso nei limiti delle risorse finanziarie che verranno rese disponibili per fronteggiare il contesto di cui alla presente ordinanza.

5. Il rimborso degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del Dipartimento della protezione civile è subordinato alla presentazione di appositi piani di impiego, contenenti la programmazione delle attività e la quantificazione dei fabbisogni, per l'approvazione da parte del medesimo Dipartimento.

6. Nei piani di impiego di cui al presente art. possono essere, altresì, indicate, le spese relative all'utilizzo di mezzi e materiali, nonché altre spese direttamente connesse con l'evento sostenute dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1. Tali spese devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, anche in sede di comitato operativo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 9.

Art. 6.

Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impegnato nelle attività connesse all'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, è riconosciuta:

a) per l'impiego sul territorio interessato per il periodo connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, una speciale indennità omnicomprendente, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 120.000,00 mensili;



b) per l'impiego in sede, per il periodo connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite e nel limite massimo complessivo di spesa di euro 210.000,00 mensili.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impegnati nelle attività connesse allo svolgimento dell'evento in rassegna, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti, è riconosciuta, per il periodo connesso alla durata dell'evento e comunque fino a cessate esigenze, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 40.000,00 mensili.

3. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 81 comma 1, lettera c) del CCNL della PCM 2016-2018 sottoscritto il 7 ottobre 2022, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.

4. Al personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, impegnato negli ambiti regionali di cui alla presente ordinanza, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, in deroga a quanto disposto dall'art. 64 comma 4, del CCNL della PCM 2002-2005 sottoscritto il 13 aprile 2006, compete il rimborso della spesa complessiva sostenuta per i pasti, anche a fronte di unica fruizione giornaliera.

5. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere direttamente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, trattenendo in via preliminare quanto necessario alla relativa copertura a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per le attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa prevista per il 4 luglio 2026.

Art. 7.

Istituzione del Centro operativo avanzato

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di raccordo operativo con i diversi enti ed amministrazioni interessate, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede all'istituzione, all'allestimento, alla dotazione tecnologica ed al coordinamento di un Centro operativo avanzato (COA), sull'isola di Lampedusa.

2. Al fine di garantire l'efficace gestione dei flussi di traffico aereo e delle esigenze operative connesse agli eventi programmati nei giorni 3 e 4 luglio, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3

dell'art. 10 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, ha la facoltà di rilasciare, sospendere o negare le autorizzazioni all'atterraggio, decollo, movimentazione e al parcheggio dei velivoli, raccordandosi con l'Ente nazionale per l'aviazione civile, con i gestori aeroportuali interessati e con le altre autorità competenti in materia di sicurezza aerea, ordine pubblico e gestione delle infrastrutture che partecipano alle attività del COA.

3. Le determinazioni adottate ai sensi del presente paragrafo sono assunte nel rispetto dei principi di sicurezza operativa, continuità dei servizi aeroportuali e ottimizzazione della capacità ricettiva delle infrastrutture, tenuto conto delle eventuali priorità operative o emergenziali.

4. Con successivo decreto il Capo del Dipartimento definisce la composizione e le principali attività del Centro operativo avanzato (COA) di cui al presente articolo.

Art. 8.

Gestori di telecomunicazioni e Sistema di allarme pubblico IT-Alert

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Capo del Dipartimento della protezione civile può:

a) avvalersi dei gestori telefonici per il potenziamento di tutti i sistemi di trasmissione sia dati che fonia, attraverso l'utilizzo anche di sistemi mobili;

b) installare, gratuitamente, su siti pubblici e privati, apparati di telecomunicazione anche in deroga al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni;

c) fornire adeguata informazione alla popolazione mediante il sistema IT-Alert, integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108.

2. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della Protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

26A03371



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 5 giugno 2026.

Riparto delle ulteriori risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2025.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che all'art. 1, comma 450, prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 24-ter, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare, per un periodo non superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed in particolare, l'art. 8, comma 1-ter, ai sensi del quale «A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza. Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera



a), n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, concernente «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019, al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020, al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101 e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, registrato dalla Corte dei conti in data 1° dicembre 2022, al n. 3047;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022, al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e, in particolare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 2024, con il quale è stato adottato il nuovo regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Considerato che con la legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si è provveduto, per quanto in questa sede d'interesse, all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta di 1 milione di euro, attestandosi nello stanziamento di competenza dell'anno 2024 per 69 milioni di euro;



Considerato che con la legge n. 207 del 30 dicembre 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta a 43.830.000,00 milioni di euro;

Considerata la legge n. 199 del 30 dicembre 2025, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 - Supplemento ordinario n. 42;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

Considerato che nel richiamato bilancio di previsione autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni» e del programma 32.4 «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni» è assegnato in conto competenza per l'anno 2026 al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», l'importo di euro 41.425.000,00;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2025 di riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2025, per un importo di euro 41.830.000,00 sul piano gestionale n. 01 del capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al C.d.R. n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale»;

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 203/Bil del 13 maggio 2025, si è provveduto alla variazione in aumento delle risorse in essere sul cap. 920 Piano gestionale 1 per un importo pari ad euro 32.000,00 (euro trentaduemila/00);

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 244/Bil del 4 giugno 2025, si è provveduto alla variazione di bilancio in aumento delle risorse in essere sul cap. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» Piano gestionale 1 per un importo pari ad euro 32.000,00 (euro trentaduemila/00);

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 374/Bil del 7 agosto 2025, si è provveduto alla variazione di bilancio in aumento delle risorse in essere sul cap. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» Piano gestionale 1 per un importo pari ad euro 32.000,00 (euro trentaduemila/00);

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 381/Bil dell'11 agosto 2025, si è provveduto alla variazione di bilancio in aumento delle risorse in essere sul cap. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» Piano gestionale 1 per un importo pari ad euro 2.025.860,00 (euro duemilioneventicinquemilaottocentesessanta/00);

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 547/Bil del 6 novembre 2025, si è provveduto alla variazione di bilancio in aumento delle risorse in essere sul cap. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» Piano gestionale 1 per un importo pari ad euro 32.000,00 (euro trentaduemila/00);

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 663/Bil del 29 dicembre 2025, si è provveduto alla variazione di bilancio in aumento delle risorse in essere sul cap. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» Piano gestionale 1 per un importo pari ad euro 3.500.000,00 (euro tremilioneicinquacentomila/00);

Considerato che, con decreto del Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 20/Bil del 26 gennaio 2026, si è provveduto alla variazione di bilancio in aumento relativa al riporto delle risorse finanziarie esistenti sul capitolo 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» e non impegnate a chiusura dell'esercizio finanziario 2025, per un importo rispettivamente pari a 41.325.909,89 (euro quarantunomilioneicentocinquemilanevecentonove/89) con contestuale creazione del Piano gestionale 30 e per un importo pari ad euro 12.550.113,54 (euro dodicimilioneicinquacentocinquantamilaecentotredici/54) con contestuale creazione del Piano gestionale 31;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'adozione di un ulteriore decreto di riparto per le risorse finanziarie presenti sul capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01 anno, relative alle variazioni di bilancio intervenute durante l'anno 2025 pari ad euro 5.653.860,00 (euro cinquemilioneicentocinquantatreottocentesessanta/00);

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse aggiuntive anno 2025

1. Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, assegnate sul capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01 esercizio finanziario 2025, e riferite al totale in aumento delle variazioni di bilancio intervenute durante l'anno 2025, pari all'importo di euro 5.653.860,00 (euro cinquemilioneicentocinquantatreottocentesessanta/00), sono da considerarsi interamente ripartite sul punto «A» del decreto di riparto del 29 gennaio 2025, registrato ai sensi dell'art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, con il visto numero 385 apposto in data 4 febbraio 2025 ed ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 10 marzo 2025, con n. 648. Nello specifico:

A. euro 5.653.860,00 (euro cinquemilioneicentocinquantatreottocentesessanta/00) «per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattafor-



me digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettera A, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi

con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2026

Il Sottosegretario: BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1871

26A03405

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yervoy»

Estratto determina IP n. 382 del 4 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale YERVOY 5 mg/ml *concentrate for solution for infusion* - 1 vial (glass) 10 ml. autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/698/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2, 20054 Segrate.

Confezione: YERVOY «5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053073019 (in base 10) 1LMP3V(in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino da 10 ml contiene:

principio attivo: 50 mg di ipilimumab;

eccipienti: tris cloridrato, sodio cloruro (vedere paragrafo 2 «YERVOY contiene sodio»), mannitolo (E421), acido pentetico, polisorbato 80, sodio idrossido, acido cloridrico ed acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YERVOY «5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053073019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YERVOY «5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 10 ml» 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053073019.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03276



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Padcev»

Estratto determina IP n. 383 del 4 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale PADCEV 20 mg *powder for concentrate for solution for infusion* - 1 vial. autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/21/1615/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2, 20054 Segrate.

Confezione: PADCEV 20 mg - Polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053072017 (in base 10) 1LMN4K(in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un flaconcino da 20 mg di polvere per concentrato per soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 20 mg di enfortumab vedotin;

eccipienti: istidina, istidina cloridrato monoidrato, trealosio diidrato e polisorbato 20.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PADCEV polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053072017.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PADCEV polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

Codice A.I.C.: 053072017.

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03277

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Augmentin».

Estratto determina IP n. 385 del 4 giugno 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale AUGMENTINE 875 mg/125 mg *comprimidos recubiertos con película*, 30 *comprimidos* dalla Spagna con numero di autorizzazione 59515 C.N. 697876-4, intestato alla società Glaxosmithkline, S.A. P.T.M C/ Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos (Madrid) e prodotto da Glaxo Wellcome Production Rue De La Peyrennière 53100 Marenne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 80035 Nola NA

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/pa-al

Codice A.I.C.: 042902054 (in base 10) 18X8K6(in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato corrispondente a 875 mg di amoxicillina e potassio clavulanato corrispondente a 125 mg di acido clavulanico

eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio stearato, carbosimetilamido sodico tipo A (derivato dall'amido di patata), silice colloidale anidra, cellulosa microcristallina.

rivestimento della compressa: titanio diossido (E171), ipromellosa, macrogol (4000, 6000) e dimeticone.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO)

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/pa-al

Codice A.I.C.: 042902054

Classe di rimborsabilità: Cnn

Classificazione ai fini della fornitura


Confezione: AUGMENTIN «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al/pa-al

Codice A.I.C.: 042902054

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e



del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03278

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Surfedex».

Estratto determina AAM/PPA n. 367/2026 del 25 giugno 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SURFEDEX, a seguito del seguente *grouping* di variazioni Tipo IB, Q.II.e.6.d) e Q.II.e.2.b) approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «1mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 6 ml

A.I.C. n. 047636028 (base 10) 1FFRKW (base 32)

Principio attivo: desametasone

Titolare A.I.C.: Bruschetini S.r.l., codice fiscale 00265870105, con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 6, 16147 Genova, Italia.

Procedura europea: PT/H/2365/IB/013/G

Codice pratica: C1B/2026/909

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03315

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di candesartan, «Candesartan Liconsa».

Estratto determina AAM/PPA n. 368/2026 del 25 giugno 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/306.

Cambio nome: C1B/2026/692.

Numero procedura europea: DK/H/3425/1B/08/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Laboratorios Licons S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C/Dulcinea s/n, Alcalá de Henares, 28805 Madrid, Spagna.

Medicinale: CANDESARTAN LICONSA.

Confezioni:

A.I.C. n. 050607047 - «4 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607050 - «4 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607062 - «4 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607074 - «8 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607086 - «8 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607098 - «8 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607100 - «16 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607112 - «16 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607124 - «16 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607136 - «32 mg compresse» 28 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607148 - «32 mg compresse» 30 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 050607151 - «32 mg compresse» 90 compresse in blister Pvc/Al;

alla società DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano, Italia, con variazione della denominazione del medicinale in: CANDESARTAN DOC.

Stampati


Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03316



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Antitrombina III umana, «Anternaty».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 201 del 25 giugno 2026

Codice pratica: RU/2025/053.

Procedura europea n. DK/H/1016/001/E/003.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANTERNATY, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale Via Cisanello n. 145 - 56100, Pisa, Italia.

Confezioni:

«50 ui/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro da 500 ui e 1 flaconcino di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 052689015 (in base 10) 1L7Y3R (in base 32);

«50 ui/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere in vetro da 1000 ui e 1 flaconcino di solvente in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 052689027 (in base 10) 1L7Y43 (in base 32).

Principio attivo: antitrombina III umana.

Produttore del principio attivo: Octapharma AB SE-112 75 Stoccolma, Svezia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Octapharma AB SE-112 75 Stoccolma, Svezia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 2 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03317


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Hameln».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 189 del 26 giugno 2026

Codice pratica: MCA/2023/341; C1A/2026/1255.

Procedura europea n. NL/H/6005/001/DC; NL/H/6005/001/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFAZOLINA HAMELN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.



Titolare A.I.C.: Hameln Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Inselstrasse 1, 31787 Hameln, Germania (DE).

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro.

A.I.C. n. 052930017 (in base 10) 1LH9H1 (in base 32).

Principio attivo: cefazolina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Hameln rds s.r.o. - Horná 36, 900 01 Modra, Slovacchia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 27 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03375

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Olpha»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 199 del 26 giugno 2026

Codice pratica: MCA/2024/180.

Procedura europea n. LV/H/0291/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EZETIMIBE OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu Iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia (LV).

Confezioni:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052839014 (in base 10) 1LDJM6 (in base 32);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052839026 (in base 10) 1LDJML (in base 32);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052839038 (in base 10) 1LDJMY (in base 32).

Principio attivo: Ezetimibe.



Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Olpha AS, Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052839026 (in base 10) 1LDJML (in base 32).

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052839014 (in base 10) 1LDJM6 (in base 32).

Confezione: «10 mg compresse» 100 compresse in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 052839038 (in base 10) 1LDJMY (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 febbraio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03376

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftazidima, «Ceftazidima Hameln».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 200 del 26 giugno 2026

Codice pratica: MCA/2024/100;

Procedura europea: N. CZ/H/1397/001-003/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTAZIDIMA HAMELN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Hameln Pharma GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Inselstrasse 1, 31787 Hameln, Germania (DE).

confezioni:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052418011 (in base 10) 1KZPGV (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052418023 (in base 10) 1KZPH7 (in base 32);

«2 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 052418035 (in base 10) 1KZPHM (in base 32);

principio attivo: ceftazidima.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

hameln rds s.r.o.



Horná 36, 900 01 Modra, Repubblica Slovacca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 14 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03377

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, trentuno provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 896/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TRIXEO AEROSPHERE;

2) DET PRES 877/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APREMILAST DR. REDDY'S;

3) DET PRES 885/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FINGOLIMOD TOWA;


4) DET PRES 873/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ADZYNMA;

5) DET PRES 878/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AUGMENTIN;

6) DET PRES 881/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DEURSIL;

7) DET PRES 879/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CABLIVI;

8) DET PRES 897/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VENLAFAXINA DOC GENERICI;



9) DET PRES 890/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 del medicinale NOLPAZA;

10) DET PRES 903/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XELTEMPRA;

11) DET PRES 875/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ALLOPURINOLO EG STADA;

12) DET PRES 883/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (EZETIMIBE EG)» del medicinale EZETIMIBE EG;

13) DET PRES 887/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINAGLIPTIN MYLAN;

14) DET PRES 891/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PILESIA;

15) DET PRES 884/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale FINDATUR;

16) DET PRES 898/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale WAINZUA;

17) DET PRES 874/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per il farmaco a base di ESKETAMINA (Spravato®) nel disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento e nel trattamento acuto di breve termine, per la rapida riduzione dei sintomi depressivi che costituiscono una emergenza psichiatrica;

18) DET PRES 880/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CEREZYME;

19) DET PRES 886/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINAGLIPTIN KRKA;

20) DET PRES 889/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale METOTREXATO AUROBINDO;

21) DET PRES 882/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EMGALITY;

22) DET PRES 888/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MATEVER;

23) DET PRES 893/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ROSUVASTATINA EG;

24) DET PRES 892/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RELPAX;

25) DET PRES 894/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ROSUVASTATINA MYLAN ITALIA;

26) DET PRES 895/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale SPRAVATO;

27) DET PRES 876/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN AUROBINDO;

28) DET PRES 899/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XANAX;

29) DET PRES 900/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XANAX;

30) DET PRES 901/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale XANAX;

31) DET PRES 902/2026 del 30 giugno 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (XANAX).

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A03460

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

**Comunicato relativo al decreto ministeriale 26 giugno 2026
- Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni
di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione
ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.**

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 26 giugno 2026 è reso noto, a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea, il tasso da applicare, a decorrere dal 1° luglio 2026, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 3,71%.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 26 giugno 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A03378

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Comunicato relativo all'accordo, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sul documento recante «Piano strategico
operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da
patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenzia-
le pandemico 2025-2029», sui relativi allegati, sui criteri
e le modalità di riparto delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 308, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché
sul sistema di monitoraggio delle azioni poste in essere.
(Rep. atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026).**

Con riferimento all'accordo del 30 aprile 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 136 del 15 giugno 2026 - Supplemento ordinario n. 25, si comunica che, per mero errore materiale, i seguenti allegati sono stati pubblicati parzialmente e pertanto si intendono integrati come di seguito indicato:



All'allegato n. 1 al Piano «Azioni nazionali», prima della pag. 161 della *Gazzetta Ufficiale*, si intendono inserite le seguenti tabelle:

Allegato n. 1. al Piano "Azioni nazionali"

Codice		
Prima lettera	Livello	N - Nazionale R - Regionale
Primo numero	Ambito	1 - Coordinamento dell'emergenza
		2 - Sorveglianza integrata
		3 - Protezione della comunità
		4 - Servizi sanitari, prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e indicazioni cliniche
		5 - Accesso alle contromisure
		6 - Formazione e personale sanitario
		7 - Monitoraggio e valutazione
Secondo numero e colore	Fase	1 - Fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio 2 - Fase di allerta 3 - Fase di risposta (contenimento e controllo)
Terzo e quarto numero	Progressivo azione	

Elenco e descrizione atti previsti	
Atto normativo	Testo giuridico avente forza di legge (es. legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento) che introduce, modifica o abroga norme giuridiche vincolanti. È approvato secondo una procedura formale prevista dall'ordinamento.
Proposta normativa	Documento che presenta un'idea di legge o regolamento, formulato da un soggetto abilitato (es. governo, parlamentari, enti pubblici), ma non ancora adottato o approvato. Rappresenta una fase preliminare del processo legislativo.
Decreto ministeriale	Atto amministrativo emanato da un Ministro nell'esercizio delle proprie funzioni, per disciplinare materie di competenza ministeriale.
Decreto direttoriale	Atto amministrativo emanato dal Direttore Generale o da un Dirigente apicale di una Direzione ministeriale o di un Ente pubblico, su delega del Ministro o in base a competenze proprie.
Provvedimento amministrativo	Atto con cui il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli per legge o regolamento.
Atto amministrativo	Manifestazione di volontà, giudizio, conoscenza o valutazione posta in essere da una Pubblica Amministrazione nell'esercizio della propria funzione amministrativa, con lo scopo di produrre effetti giuridici verso l'esterno o l'interno dell'Amministrazione stessa.
Circolare del Ministero della salute	Comunicazione ufficiale emessa dal Ministero della Salute per fornire istruzioni operative, chiarimenti applicativi o aggiornamenti normativi rivolti alle strutture sanitarie, enti e operatori del settore.
Comunicazione interistituzionale	Scambio formale di informazioni tra istituzioni pubbliche (es. ministeri, regioni, enti locali) per coordinare azioni, condividere dati o assicurare un'azione coerente tra livelli di governo.
Documento tecnico	Elaborato che fornisce indicazioni, criteri, analisi, dati scientifici o metodologie operative a supporto di decisioni, interventi o valutazioni in ambito tecnico-scientifico e sanitario. Comprende documenti come report, relazioni, piani, linee guida e altri strumenti di indirizzo operativo. Non ha valore normativo, ma orienta le pratiche e i processi decisionali.
Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP)	Documento ufficiale che descrive in modo dettagliato e standardizzato le modalità operative, le procedure, i criteri e gli strumenti da utilizzare per eseguire attività tecniche o specialistiche in un determinato contesto (es. sanitario, laboratoristico, logistico, emergenziale).
Sistema integrato di monitoraggio	Infrastruttura composta da componenti tecnologiche e procedure operative, finalizzata alla raccolta, integrazione, elaborazione di dati provenienti da fonti eterogenee.
Piattaforma di gestione	Infrastruttura composta da componenti tecnologiche e/o procedure operative, finalizzata alla raccolta, integrazione, elaborazione di dati provenienti da fonti eterogenee.
Portale	Sito web o un sistema digitale che funge da punto di accesso centralizzato a un insieme di risorse, servizi, informazioni e applicazioni. È progettato per aggregare contenuti provenienti da più fonti e offrire agli utenti un'interfaccia unificata per la consultazione, l'interazione e l'esecuzione di attività specifiche.
Sottoscrizione JPA/contratti di prelazione	Atto formale con cui un soggetto pubblico firma accordi preventivi con fornitori, detti Joint Procurement Agreements (JPA) o contratti di prelazione, al fine di assicurarsi la priorità nell'accesso a beni o servizi essenziali in caso di emergenza.
Percorso formativo	Insieme strutturato e organizzato di attività didattiche e/o esperienziali, progettate in funzione di obiettivi educativi e professionali specifici, finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità in un determinato ambito.

In merito alla colonna "Necessità finanziamento" si rappresenta che il campo è stato valorizzato unicamente per le azioni di fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio. Questo non significa che per alcune azioni da intraprendere in fase di allerta e risposta non sia necessario un finanziamento che sarà valutato durante lo svolgimento dell'azione N.1.1.3.

Le tempistiche sono state previste per tutte le azioni di fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio. In merito alle azioni N.1.3.3 e N.1.4, si rappresenta che dipendendo dalle tempistiche della Commissione Europea e dalla disponibilità di specifici Joint Procurement (JPA) e contratti di prelazione non è possibile prevedere delle tempistiche certe.



Codice	Obiettivi	Azione	Atto/output	Attori principali coinvolti	Attore/i responsabili	Tempistiche	Necessità finanziamento
N.1.1.1	Definire gli aspetti relativi alla Privacy e al trattamento dei dati per le finalità di salute pubblica per prepararsi e gestire un'emergenza pandemica	Elaborare una proposta normativa che definisca l'ambito giuridico della tutela della privacy in chiave programmatica per le finalità di salute pubblica durante una pandemia	Proposta normativa	Ministero della salute (DGSISS, DGPROG, Ufficio legislativo), Regioni/PPAA, Garante per la protezione dei dati personali	Ministero della salute (Ufficio Legislativo)	18 mesi	no
N.1.1.2	Disporre di un quadro chiaro degli aspetti normativi di maggior rilievo in tema di preparazione e gestione di un'emergenza pandemica	Elaborare un documento di sintesi del quadro di atti di maggior rilievo che regolano aspetti del PanFlu 2021-2023 ancora vigenti per opportuna contestualizzazione con quanto previsto da questo Piano	Documento tecnico	Ministero della salute (DGEME, Ufficio legislativo)	Ministero della salute (Ufficio Legislativo)	Un anno	no
N.1.1.3	Disporre di fondi per l'implementazione del Piano nazionale e delle azioni regionali	Effettuare una stima delle risorse economiche necessarie per le azioni previste in fase di allerta e di risposta per il settore sanitario	Comunicazione interistituzionale	Ministero della salute, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGPROG-DGEME)	Due anni	no
N.1.1.4	Disporre di un sistema di governance e di coordinamento nazionale	Definire le modalità di integrazione tra le strutture per il coordinamento nazionale (Istituzioni e Reti di governance)	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP)	Ministero della salute (DGEME), Rete di Preparedness, Presidenza del Consiglio	Ministero della salute (DGEME), DPC	Un anno	no
N.1.1.5	Disporre di una gestione integrata delle allerte e di un monitoraggio della preparedness a livello nazionale	Istituire presso il Ministero della salute di una centrale operativa per la gestione di informazioni relative allo stato di preparazione a livello nazionale e a minacce potenzialmente pandemiche.	Istituzione della sala operativa	Ministero della salute	Ministero della salute (DGEME)	due anni	si




N.1.1.6	Disporre di una gestione integrata dei segnali e delle allerte	Definire i criteri per richiedere una valutazione del rischio e una realizzazione di scenari di diffusione e di impatto (screening delle allerte)	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP)	Ministero della salute, ISS, Rete Dispatch, Rete Mirik	Ministero della salute (DGEME)	due anni	no
N.1.1.7	Disporre di una gestione integrata dei segnali e delle allerte	Aggiornare le funzioni e la composizione delle reti esistenti in relazione all'aggiornamento del perimetro e degli obiettivi del Piano	Decreto del Ministro della salute/Decreto del direttore generale della DGEME (in base alla rete)	Ministero della salute, ISS, AIFA, Agenas, Direzione scientifica INMI Spallanzani, Centro Nazionale Antipandemico, INAIL, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME)	sei mesi	no
N.1.1.8	Disporre di una gestione integrata dei segnali e delle allerte	Realizzare delle valutazioni del rischio microbiologico e/o epidemiologico e di impatto sulla salute umana e sui servizi sanitari	Documento tecnico	Rete Dispatch, Rete Mirik	Ministero della salute (DGEME e DGSF per l'attivazione della Rete Mirik e DGEME per l'attivazione della Dispatch)	Non applicabile	no
N.1.1.8	Disporre di una gestione integrata dei segnali e delle allerte	Rivedere ogni due anni la lista di patogeni con caratteristiche coerenti con un maggiore potenziale pandemico	Documento tecnico	Rete Mirik e CNAP	Rete Mirik e CNAP	Due anni (cadenza biennale)	no
N.1.1.9	Disporre di una gestione integrata dei segnali e delle allerte	Realizzare un documento tecnico per definire la metodologia per le valutazioni del rischio elaborate dalla rete Mirik	Documento tecnico	Rete Mirik	ISS	Un anno	no
N.1.1.10	Disporre di una metodologia per la realizzazione di scenari di impatto sulla salute e sui servizi sanitari	Realizzare un documento tecnico con la metodologia per la realizzazione di scenari di impatto sulla salute della popolazione italiana e sui servizi sanitari	Documento tecnico	Rete Dispatch	ISS	Un anno	no
N.1.2.11	Disporre di valutazioni del rischio aggiornate	Aggiornamento o realizzazione delle valutazioni del rischio	Valutazioni del rischio aggiornate	Rete per la valutazione microbiologica del rischio pandemico (MIRik) e Rete Dispatch	Rete per la valutazione microbiologica del rischio pandemico (MIRik) e la Rete Dispatch su richiesta della DGEME		



N.1.3.11.1	Disporre di un coordinamento dell'ambito sanitario	Aggiornamento o realizzazione delle valutazioni del rischio		Rete Dispatch, Rete Mirik	Rete Dispatch, Rete Mirik			
N.1.3.11.2	Disporre di un coordinamento dell'ambito sanitario	Eventuale attivazione dell'Unità di crisi del Ministero della salute		Ministro della salute	Ministro della salute			
N.1.3.11.3	Disporre di un coordinamento dell'ambito sanitario	A seguito della eventuale attivazione, l'Unità di crisi fornisce supporto al Ministro della salute		Unità di crisi del Ministero della salute (rif. Paragrafo "Unità di crisi permanente")	Unità di crisi del Ministero della salute			
N.1.1.12	Mantenere le funzioni critiche e l'operatività minimizzando l'impatto di un'emergenza pandemica	Valutare ed eventualmente aggiornare il Piano di contingenza (2021) alla luce del perimetro del nuovo Piano Pandemico Nazionale		DPC, Mds, ISS, Rete Dispatch, Rete di preparedness, Regioni/PPAA	DPC	Un anno		no
N.1.1.13	Disporre di una metodologia per il piano di Contingenza patogeno specifico	Definire la metodologia per la realizzazione del piano di contingenza patogeno specifico		Rete Dispatch, Rete di preparedness	Ministero della salute (DGEME - DGPROG) - ISS	Due anni		no



		Rete Dispatch su indicazione del DG della DGEME								
		Ministero della salute, Rete Dispatch e DPC	Ministero della salute (DGEME)	Documento tecnico: piano di contingenza patogeno-specifico	Elaborazione di un piano di contingenza patogeno-specifico in base ad informazioni microbiologiche ed epidemiologiche disponibili	Definire le strategie di sanità pubblica in base alle caratteristiche del patogeno	N.1.2.13.1			
		Ministero della salute, Rete Dispatch, Ministero della salute, Rete italiana di preparedness pandemica, Unità di crisi permanente	Ministero della salute (DGEME)	Comunicazione interistituzionale: invio del piano di contingenza patogeno-specifico alla Rete italiana di preparedness pandemica e all'Unità di crisi permanente	Condividere il piano di contingenza con la Rete italiana di preparedness pandemica e con l'Unità di crisi permanente	Definire le strategie di sanità pubblica in base alle caratteristiche del patogeno	N.1.2.13.2			
		Dipartimento della Protezione Civile	Dipartimento della Protezione Civile	Documento tecnico: aggiornamento PCO	Integrazione del piano di contingenza patogeno specifico all'interno del PCO da parte della protezione civile	Definire le strategie di sanità pubblica in base alle caratteristiche del patogeno	N.1.2.13.3			
		Rete Italiana di Preparedness Pandemica	Rete Italiana di Preparedness Pandemica	Pareri	Elaborazione di pareri sulle azioni da adottare e sull'implementazione del Piano di contingenza patogeno-specifico	Definire le strategie di sanità pubblica in base alle caratteristiche del patogeno	N.1.3.13			
		Ministero della salute (DGEME, Ufficio di Gabinetto)	Rete di preparedness	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP): metodologia e format per parere	Definire la metodologia e di un format per la realizzazione del parere relativo al passaggio di fase	Disporre di metodologia per passaggio di fase	N.1.1.14		Un anno	no




N.1.1.15	Valutare e Dichiarare il passaggio di fase	Realizzare una proposta per il Ministro della salute di passaggio di fase e di convocazione dell'Unità di crisi permanente	Documento tecnico: parere per il passaggio di fase e per la convocazione dell'Unità di crisi permanente	Rete di preparedness	Ministero della salute (DGEME)	Non applicabile	no
N.1.1.16	Valutare e Dichiarare il passaggio di fase	Dichiarazione di passaggio di fase su proposta della Rete di preparedness, da preparazione ad allerta	Comunicazione interistituzionale: dichiarazione del passaggio di fase	Ministro della salute; Unità di crisi permanente	Ministro della salute	Non applicabile	no
N.1.2.16	Valutare e Dichiarare il passaggio di fase	Dichiarazione di passaggio di fase su proposta della Rete di preparedness, da allerta a risposta	Comunicazione interistituzionale: dichiarazione del passaggio di fase	DGEME, Ministro della salute, Unità di crisi permanente	Ministro della salute		
N.1.3.16.1	Valutare la deliberazione dello stato di emergenza	Il Consiglio dei Ministri può, se non già fatto nella fase di allerta, deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale.	Deliberazione di Stato di emergenza	Consiglio dei Ministri	Consiglio dei Ministri		
N.1.3.16.2	Disporre di una direzione unitaria e di un coordinamento degli interventi necessari per la gestione dell'emergenza	Valutare la convocazione del Comitato operativo della Protezione Civile		Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Comitato Operativo della Protezione Civile	Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Comitato Operativo della Protezione Civile		



N.1.1.17	Disporre di una strategia nazionale per pianificare le azioni da attuare durante una fase di recupero	Valutare le azioni della fase di recupero e fornire indicazioni metodologiche per la de-escalation	Documento tecnico	Rete di preparedness	Rete di preparedness e Mds	Quattro anni	no
-----------------	---	--	-------------------	----------------------	----------------------------	--------------	----



Codice	Area Sorveglianza	Obiettivi	Azione	Descrizione	Atto/output	Attori principali coinvolti	Attore/i responsabili	Tempiistiche	Necessità finanziamento
N.2.1.1	RespiVirNet	Adeguare il Regolamento sui sistemi di sorveglianza	Adeguare il regolamento previsto dal DPCM 3.3.2017, GU n. 109 del 12.5.2017 includendo la Rete RespiVirNet		Atto normativo: aggiornamento elenco DPCM e realizzazione successivo regolamento	ISS - Ministero della salute (DGEME, DGSISS)	ISS	Un anno	no
N.2.1.2	RespiVirNet	Ricondurre il conferimento delle informazioni della Rete RespiVirNet	Realizzare un unico punto di accesso per l'inserimento delle informazioni della sorveglianza RespiVirNet nel sistema di segnalazione delle malattie infettive PREMAL		Aggiornamento del sistema PREMAL	Ministero della salute - ISS	Ministero della salute (DGSISS)	2 anni	si
N.2.1.3	RespiVirNet	Disporre del sistema di sorveglianza epidemiologica e virologica nazionale RespiVirNet aggiornato durante tutto l'anno	Estendere il periodo di rilevazione della sorveglianza RespiVirNet a tutto l'anno (52 settimane)	Il sistema di sorveglianza integrato RespiVirNet è attivo ed è stato integrato per la sorveglianza di ulteriori patogeni respiratori oltre ai virus influenzali (tra cui SARS-CoV-2 e VRS).	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP): aggiornamento del protocollo RespiVirNet	ISS; Ministero della Salute; Regioni/PPAA, MMG, PLS, Rete dei Laboratori RespiVirNet	Ministero della Salute (DGEME); ISS	Due anni	si
N.2.2.3	RespiVirNet	Disporre del sistema di sorveglianza epidemiologica e virologica nazionale RespiVirNet aggiornato durante tutto l'anno	Includere il patogeno emergente tra quelli analizzati nella sorveglianza RespiVirNet	A seguito del passaggio alla fase operativa di allerta i laboratori della rete RespiVirNet eseguono i test per rilevare il patogeno emergente sui campioni disponibili	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP): Aggiornamento del protocollo RespiVirNet	Ministero della Salute (DGEME); ISS	ISS	Non applicabile	
N.2.1.4	RespiVirNet	Aumentare la copertura territoriale del sistema RespiVirNet	Elaborare una strategia nazionale per aumentare la copertura territoriale della sorveglianza RespiVirNet e la partecipazione degli attori coinvolti (MMG, PLS, case di comunità etc.)	Elaborare una strategia nazionale per aumentare la copertura territoriale della sorveglianza RespiVirNet e la partecipazione degli attori coinvolti (MMG, PLS, case di comunità etc.) al sistema di sorveglianza. L'adozione di un protocollo di intesa è subordinata ad un accordo tra gli attori principali coinvolti ovvero Ministero della salute, ISS, Regioni/PA, MMG e PLS. L'implementazione dell'azione sul territorio dipende dalla sottoscrizione di accordi regionali con i MMG e i PLS e da un adeguato finanziamento.	Protocollo di intesa: inserimento della partecipazione alle attività previste dal protocollo negli accordi nazionali della medicina di base	Ministero della salute, ISS, Regioni/PA, MMG/PLS	Ministero della salute (per l'accordo nazionale),	Due anni	si




N.2.1.5	Capacità di laboratorio	Disporre di una rete di laboratori per la sorveglianza nell'uomo e in territorio nazionale per un rapido scambio di dati	Mantenere ed eventualmente aggiornare la Rete dei Laboratori	Mantenere la Rete dei Laboratori istituita nel 2021, con Decreto Direzione generale DGPREV, DGSAF del Mds. Valutare la necessità di aggiornare la Rete in base agli obiettivi del nuovo Piano. Il provvedimento non sarà emanato qualora l'attuale rete dei laboratori sia ritenuta adeguata per le finalità del presente piano	Provvedimento amministrativo: aggiornamento della rete dei laboratori	Ministero della Salute, ISS, IZZSS, laboratori regionali	Ministero della Salute (DGEME)/ISS	Un anno	no
N.2.1.6	Capacità di laboratorio	Disporre di una rete di laboratori per la sorveglianza nell'uomo e in territorio nazionale per un rapido scambio di dati	Verificare che le competenze e le metodologie siano adeguate alle attività richieste alla rete dei laboratori (RespiVirNet, veterinaria)	Elaborare i protocolli annualmente e condividerli con la rete dei laboratori regionali coinvolti nella sorveglianza virologica. Controllare periodicamente le performance dei Laboratori per le attività di diagnostica.	Documento tecnico: report annuale sui controlli effettuati	ISS, IZZSS, Laboratori della Rete RespiVirNet	ISS, IZZSS	Un anno	no
N.2.1.7	Capacità di laboratorio	Disporre di una rete di laboratori per la sorveglianza nell'uomo e in territorio nazionale per un rapido scambio di dati	Effettuare una ricognizione della capacità diagnostica per i patogeni a potenziale pandemico descritti in Tabella 1, eventualmente aggiornati in base a quanto previsto dal Piano.	Realizzare test specifici, sensibili e riproducibili, condivisi con gli organismi internazionali, quali l'OMS, per la diagnosi molecolare rapida del nuovo patogeno in campioni biologici umani. Produrre dati utili per la diagnosi e la caratterizzazione del nuovo patogeno.	Documento tecnico: report sulla capacità massima di laboratorio per i patogeni a potenziale pandemico	ISS, laboratori della Rete	ISS	Un anno per i patogeni inclusi in tabella 1. Successivamente, in seguito all'aggiornamento dei patogeni, l'azione si ripete ogni due anni.	no
N.2.2.7.1	Capacità di laboratorio	Essere in grado di identificare e caratterizzare rapidamente il patogeno emergente, in collaborazione con i centri di riferimento OMS	Sviluppare la capacità di identificazione e caratterizzazione del patogeno emergente	Comunicare alla rete dei laboratori RespiVirNet le indicazioni relative all'esecuzione di test in campioni biologici umani per la ricerca del nuovo patogeno.	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP): indicazioni per i laboratori RespiVirNet	ISS, Organismi Internazionali, Laboratori Rete RespiVirNet	ISS	Non applicabile	
N.2.2.7.2	Capacità di laboratorio	Essere in grado di identificare e caratterizzare rapidamente il patogeno emergente, in collaborazione con i centri di riferimento OMS	Alertare la Rete dei laboratori RespiVirNet	La rete dei laboratori RespiVirNet possiede competenze per la diagnostica del virus respiratori. La capacità di isolamento di virus influenzali e/o di SARS-CoV-2 è presente nei laboratori della rete attrezzati per questa attività. In base all'isolamento del nuovo patogeno adattare i test disponibili e/o coinvolgere eventualmente altri laboratori esperti nel settore.	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP): indicazioni per i laboratori RespiVirNet	ISS, Regioni/PPAA	ISS	Non applicabile	
N.2.3.7.1	Capacità di laboratorio	Essere in grado di identificare e caratterizzare rapidamente il patogeno emergente, in collaborazione con i centri di riferimento OMS	Raccogliere e condividere i campioni e/o gli isolati microbiologici e/o gli estratti di genoma del nuovo patogeno e le ulteriori informazioni necessarie per adattare la diagnostica ed eventualmente individuare i candidati vaccinali.	Adattare i test disponibili e/o coinvolgere eventualmente altri laboratori esperti nel settore.		Rete laboratori RespiVirNet	ISS/NIC	Non applicabile	




N.2.3.7.2	Capacità di laboratorio	Essere in grado di identificare e caratterizzare rapidamente il patogeno emergente, in collaborazione con i centri di riferimento OMS	Effettuare analisi fenotipiche e genotipiche sui ceppi del nuovo patogeno respiratorio presso il NIC/ISS e alcuni dei laboratori della Rete RespiVirNet.	Individuazione di resistenze agli antivirali attraverso test in vitro e/o analisi genetiche per l'individuazione di mutazioni associabili ad una diversa suscettibilità ai farmaci antivirali.	Individuazione di resistenze agli antivirali	ISS/NIC; Rete dei laboratori RespiVirNet	ISS/NIC	Non applicabile	
	Capacità di laboratorio	Disporre di una mappatura nazionale della capacità diagnostica per patogeni respiratori a maggiore potenziale pandemico	Effettuare una valutazione, sulla base della ricognizione effettuata, ed eventualmente definire una strategia di potenziamento sulle capacità diagnostiche e di caratterizzazione adeguate, personale specializzato e strumentazioni ad alta tecnologia.		Documento tecnico: piano di aggiornamento e implementazione della rete dei laboratori di virologia e microbiologia adeguatamente finanziato	ISS	ISS	Due anni	no
N.2.1.8	Sistema delle forme gravi e complicate di influenza	Disporre di un sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate anche per altri virus a trasmissione respiratoria, oltre ai virus influenzali	Estendere il perimetro della sorveglianza a tutti i virus previsti dal protocollo RespiVirNet.		Documento tecnico: aggiornamento del protocollo	Ministero della Salute, Regioni PPAA, ISS, Rete dei Laboratori RespiVirNet	ISS	Un anno	si
N.2.1.9	Sistema delle forme gravi e complicate di influenza	Disporre di un sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate anche per altri virus a trasmissione respiratoria, oltre ai virus influenzali	Includere il patogeno emergente tra quelli analizzati nella sorveglianza.	A seguito del passaggio alla fase operativa di allerta i laboratori della rete RespiVirNet eseguono i test per rilevare il patogeno emergente sui campioni disponibili.	Protocollo tecnico/Procedura operativa standard (SOP): Aggiornamento delle indicazioni	Ministero della Salute (DGPREV), ISS	ISS	Non applicabile	
N.2.2.9	Sorveglianza genomica	Disporre di sistemi di sorveglianza genomica, basati sul modello sviluppato a seguito dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2	Promuovere, nell'ambito della Rete RespiVirNet, la sorveglianza genomica di virus respiratori a potenziale pandemico sul territorio nazionale, a supporto delle politiche di Sanità Pubblica.		Documento tecnico: report sullo stato di implementazione	ISS, Regioni/PPAA e laboratori coinvolti, IIZSS	ISS	Due anni	no
N.2.1.10	Sorveglianza genomica	Fornire dati utili, anche a livello internazionale, per valutare la patogenicità del virus nell'uomo	Effettuare una valutazione della patogenicità del virus con approcci definiti ad hoc.	I laboratori della Rete RespiVirNet attrezzati per l'isolamento di virus influenzali e/o di SARS-CoV-2 possiedono le competenze per valutare la patogenicità virale. La rete RespiVirNet potrà condurre valutazioni delle caratteristiche genetiche correlate alla patogenicità del virus.	Valutazione delle caratteristiche genetiche	ISS, Rete dei Laboratori RespiVirNet	ISS	Non applicabile	
N.2.3.10.2	Sorveglianza genomica	Fornire dati utili, anche a livello internazionale, per valutare la patogenicità del virus nell'uomo	Effettuare una valutazione della patogenicità del virus con approcci definiti ad hoc.	I laboratori della Rete RespiVirNet attrezzati per l'isolamento di virus influenzali e/o di SARS-CoV-2 possiedono le competenze per valutare la patogenicità virale. La rete RespiVirNet potrà condurre valutazioni delle caratteristiche genetiche correlate alla patogenicità del virus.	Valutazione delle caratteristiche genetiche	ISS, Rete dei Laboratori RespiVirNet	ISS	Non applicabile	



N.2.1.13	Sorveglianza delle acque reflue	Disporre di un sistema di sorveglianza delle acque reflue rapidamente aggiornabile in base ad allerte internazionali	Verificare che le competenze e le metodologie siano adeguate alle attività richieste alla rete dei laboratori del sistema di sorveglianza delle acque reflue	I protocolli vengono aggiornati e condivisi periodicamente con la rete dei laboratori regionali coinvolti nella sorveglianza ambientale. Controlli della performance dei Laboratori vengono effettuati periodicamente.	Documento tecnico: report annuale sui controlli effettuati	ISS; laboratori regionali coinvolti nella sorveglianza ambientale	ISS	Annuale a partire dall'istituzione della rete	si
N.2.1.14	Sorveglianza degli accessi al pronto soccorso (EMUR-PS)	Disporre del sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome Respiratoria	Coordinare e supportare le Regioni/PPAA all'attivazione del sistema di monitoraggio degli accessi in Pronto Soccorso per sindromi respiratori, mediante l'invio dei dati nel flusso EMUR-PS.	I dati rilevabili da sistema EMUR con la finalità di istituire una sorveglianza sindromica fanno particolare riferimento alle sindromi respiratorie individuate nel Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per sindrome respiratoria.	Riunioni tecniche	Ministero della Salute (DGEME, ISS, Regioni/PPAA)	Ministero della Salute (DGEME) e ISS	Due anni	no
N.2.1.15	Sorveglianza degli accessi al pronto soccorso (EMUR-PS)	Potenziare il sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome Respiratoria	Verificare l'inclusione di quadri sindromici aggiuntivi rispetto alle sole sindromi respiratorie ed eventuale aggiornamento della normativa per permettere l'estensione della sorveglianza ad altre sindromi.	Ritenendo che il sistema di allerta debba considerare anche quadri sindromici aggiuntivi rispetto alle sole sindromi respiratorie (es. encefaliti, miocarditi), verificare la declinazione nell'attuale programmazione o necessità di un decreto integrativo. L'azione sarà preceduta da una valutazione tecnica.	Documento tecnico: aggiornamento dei documenti tecnici.	Ministero della Salute (DGEME, ISS, DGPROG), ISS	Ministero della Salute (DGEME) e ISS	Un anno a partire dal raggiungimento dell'azione N.S.1.14	Si
N.2.1.16	PREMAL	Adegua il sistema di segnalazione delle malattie soggette ad obbligo di notifica, alla segnalazione di un patogeno respiratorio a potenziale pandemico.	Istituire un Gruppo di lavoro PREMAL	Il gruppo di lavoro assicurerà anche il coordinamento tra la parte epidemiologica e quella tecnico-informatica per il monitoraggio delle segnalazioni e la configurazione delle definizioni di caso. Il Gruppo di lavoro definirà i termini per il passaggio delle sorveglianze RespiVirNet e delle forme gravi di influenza nel sistema PREMAL nel rispetto delle normative vigenti.	Provvedimento amministrativo: decreto direttoriale	Ministero della Salute, ISS, ISTAT, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME/DGEME/ISS)	Un anno	si
N.2.1.17	PREMAL	Adegua il sistema di segnalazione delle malattie soggette ad obbligo di notifica, alla segnalazione di un patogeno respiratorio a potenziale pandemico.	Adegua il PREMAL per l'aggiornamento delle schede inserite per rafforzare la sorveglianza e per la configurazione di ulteriori malattie emergenti.	L'attività richiederà l'aggiornamento del relativo DM	Adeguamento del sistema PREMAL	Ministero della Salute, ISS, ISTAT, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME/DGEME/ISS)	18 mesi	no




N.2.1.18	Adegua il sistema di segnalazione delle malattie soggette ad obbligo di notifica, alla segnalazione di un patogeno respiratorio a potenziale pandemico.	Adegua il PREMAL predisponendo preventivamente una modalità per configurare rapidamente una nuova scheda di segnalazione specifica per il patogeno a potenziale pandemico a trasmissione respiratoria	L'attività richiederà l'aggiornamento del relativo DM	Adeguamento del sistema PREMAL	Ministero della Salute, ISS, ISTAT, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME/DGSISS)	18 mesi	no
N.2.1.18	Adegua il sistema di segnalazione delle malattie soggette ad obbligo di notifica, alla segnalazione di un patogeno respiratorio a potenziale pandemico.	Creare la scheda per la segnalazione della malattia specifica se non già disponibile	Nel caso in cui il patogeno emergente o ri-emergente causa dell'allerta non fosse compreso tra le schede disponibili nel sistema PREMAL, la scheda sarà tempestivamente realizzata e formalizzata	Atto normativo: decreto del Ministro della salute	Ministero della salute (DGEME/DGSISS)	Ministero della salute (DGEME/DGSISS)	Non applicabile	
N.2.1.19	Disporre di sistemi di analisi e report sulle segnalazioni di malattie infettive	Predisporre report periodici sui dati di sorveglianza delle malattie infettive		Sviluppi tecnici fino alla realizzazione del primo report aggiornato	Ministero della Salute	Ministero della salute (DGSISS)	Tre anni	si
N.2.1.20	Essere in grado di studiare le caratteristiche di trasmissibilità di un nuovo patogeno tramite studi epidemiologici	Aggiornare il protocollo FFX realizzato nell'ambito dell'implementazione del PanFlu 2021-2023	Includere i diversi patogeni a trasmissione respiratoria.	Protocollo tecnico/Procedura Operativa Standard (SOP); Revisione del protocollo e finalizzazione amministrativa	Ministero della salute (DGEME) per gli aspetti amministrativi, Rete Dispatch per gli aspetti tecnici	Ministero della salute, ISS, Rete Dispatch	Tre anni	no
N.2.3.20	Studiare le caratteristiche di trasmissibilità di un nuovo patogeno tramite studi epidemiologici	Fornire indicazioni per l'implementazione di studi FFX	L'implementazione del protocollo FFX consente di analizzare le caratteristiche di trasmissibilità di un nuovo patogeno attraverso studi epidemiologici mirati a delineare il quadro epidemiologico e stimare i parametri di diffusione della malattia. L'implementazione del protocollo sul territorio dipende dal livello regionale (RR216).	Comunicazione Interistituzionale	Ministero della salute, ISS, INMI Spallanzani, Rete Dispatch, Regioni/PPA, ASL	Ministero della salute (DGEME), ISS	Non applicabile	
N.2.1.21	Sviluppare un sistema di Sorveglianza Clinica da interrogare e attivare rapidamente in caso di emergenza pandemica.	Effettuare una ricognizione del Network di ricerca attivi per la sorveglianza clinica e la ricerca		Documento tecnico	Ministero della salute (DGEME), ISS, INMI Spallanzani, Ospedale Luigi Sacco, Ospedale D. Cotugno	ISS	Un anno	no



N.2.1.22	Sorveglianza clinica	Sviluppare un sistema di Sorveglianza Clinica da interrogare e attivare rapidamente in caso di emergenza pandemica.	Istituire il Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti.	Provvedimento amministrativo: decreto dei Direttori generali delle DGEME, DGRIC per l'istituzione del Network per la sorveglianza e gestione clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni	ISS, INMI Spallanzani e altri IRCCS, Ospedale Luigi Sacco, Ospedale Cotugno, Società scientifiche, strutture sanitarie pediatriche, Università, FBS-CNAP, AIFA	Ministero della salute (DGEME, DGRIC)	18 mesi	no
N.2.1.23	Sorveglianza clinica	Sviluppare un sistema di Sorveglianza Clinica da interrogare e attivare rapidamente in caso di emergenza pandemica.	Predisporre il protocollo per la sorveglianza e il sistema informativo per la rilevazione delle informazioni.	Protocollo tecnico/procedura operativa standard (SOP)	Network identificato	INMI Spallanzani/ISS	Tre anni	no
N.2.1.24	Sorveglianza clinica	Sviluppare un sistema di Sorveglianza Clinica da interrogare e attivare rapidamente in caso di emergenza pandemica.	Realizzare uno studio pilota per testare i sistemi esistenti ed eventualmente migliorarli per la finalità di preparazione e risposta a una pandemia.	Realizzazione di un'esperienza pilota	Network identificato	INMI Spallanzani/ISS	Quattro anni	si
N.2.1.25	Sorveglianza degli esposti ad influenza aviaria	Disporre di informazioni sui soggetti esposti a focolai veterinari di influenza aviaria	Realizzare un sistema informativo integrato con PREMAL e altre piattaforme regionali che operano in cooperazione applicativa con lo stesso per la rilevazione di informazioni relative ai soggetti esposti a focolai veterinari di influenza aviaria	Sviluppo del Sistema informatico	Ministero della salute (DGEME, DGSISS), ISS, Regioni	Ministero della salute (DGSISS)	Due anni	si
N.2.1.26	Sistema SARR	Disporre di sistemi di allerta rapida e risposta (SARR)	Finalizzare il Sistema di Allerta Rapida e Risposta (SARR) nazionale	Sviluppo del Sistema informatico	Ministero della salute, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGSISS)	Due anni	si
N.2.1.27	Reportistica periodica	Garantire il ritorno delle informazioni a tutti gli enti e gli stakeholder interessati	Realizzare e pubblicare i report di tutte le sorveglianze presenti nel Piano.	Documento tecnico: report periodici	ISS; IZZSS	RespiVNet; ISS; Sorveglianza genomica SARS-COV-2; ISS; Sorveglianza ambientale; ISS; Sorveglianza veterinaria; IZZSS	Periodico, in base alle caratteristiche delle sorveglianze e delle strategie adottate nel tempo	no



N.2.1.28	Dashboard	Garantire il ritorno delle informazioni e la loro lettura in forma integrata	Realizzare una Dashboard che integri le informazioni delle diverse sorveglianze presenti nel Piano.	La Dashboard potrà integrare le informazioni disponibili per fornire un quadro esaustivo e sarà messa a disposizione anche delle Regioni/PPAA	Realizzazione del sistema informatico	Ministero della salute, ISS	Ministero della salute (DGSIS)	Tre anni	si
N.2.1.29	Early warning	Valutare la possibilità di utilizzare ulteriori fonti dati per l'early warning	Studiare sistemi di allerta rapida che possano identificare eventi inusuali/mattesi	Studiare l'utilità e valutare l'applicabilità di eventuali ulteriori sistemi di allerta rapida basati su fonti di informazione alternative che possano rilevare cluster di ILI o SARI inusuali nell'uomo o negli animali.	Documento tecnico: report di valutazione	ISS, Ministero della salute, Regioni/PPAA	ISS	Quattro anni	si
N.2.2.29	Sorveglianza basata su eventi	Disporre di informazioni sull'evento di interesse	Attivazione a Livello 1 della Sorveglianza Basata su Eventi	In relazione al passaggio alla fase di allerta il Network italiano di epidemic intelligence viene attivato a livello 1.	Comunicazione interistituzionale: alla Rete Italiana di Epidemic Intelligence	Ministero della Salute (DGEME); ISS	Ministero della Salute (DGPREV); ISS	Non applicabile	
N.2.3.29	Sorveglianza basata su eventi	Disporre di informazioni sull'evento di interesse	Attivazione a Livello 2 della Sorveglianza basata su Eventi	In relazione all'eventuale presenza sul territorio nazionale del patogeno di interesse il Network italiano di epidemic intelligence viene attivato a livello 2	Attivazione a livello 2	ISS, Ministero della salute, Network Italiano di epidemic intelligence	Ministero della Salute (DGEME); ISS	Non applicabile	
N.2.3.30	Monitoraggio del rischio	Predisposizione di un sistema di monitoraggio del rischio	Definire un sistema di monitoraggio del rischio in base a quanto descritto nel paragrafo D.4. "Possibili parametri per la classificazione degli scenari"	Su modello di quanto realizzato durante la pandemia COVID-19, viene elaborato un sistema di valutazione del rischio che combini indicatori di probabilità di diffusione, impatto e resilienza territoriale (DM 30 aprile 2020).	Documento tecnico	Ministero della salute, ISS, Regioni/PPAA	ISS	Non applicabile	
N.2.1.31	Sorveglianza SIMAN	Adeguate il sistema per la segnalazione di un patogeno respiratorio emergente a potenziale pandemico.	Aggiornamento del sistema SIMAN sulla base delle esigenze di sorveglianza	Per garantire la prontezza del sistema sanitario in caso di aumento improvviso della domanda assistenziale si implementa un sistema informativo temporaneo, standardizzato e integrato a livello nazionale, in grado di rilevare in modo continuativo la disponibilità, l'allocatione e l'eventuale riconversione dei posti letto. L'azione sarà preceduta da valutazioni tecniche di fattibilità in relazione ai flussi amministrativi attualmente disponibili per la realizzazione del sistema e la sua realizzazione è condizionata alle tempistiche e adesione alla gara di appalto.	Adeguamento del sistema SIMAN	Ministero della salute (DGS), Regioni/PPAA, IZZSS	Ministero della salute (DGS)	Non applicabile	si
N.2.1.32	Monitoraggio dell'occupazione posti letto per infezioni respiratorie	Disporre di informazioni sull'occupazione dei posti letto ospedalieri	Valutare la realizzazione un sistema per il monitoraggio del PL in area medica e in area critica per infezioni respiratorie		Sviluppo sistema di monitoraggio	Ministero della salute (DGPROG, DGSIS), Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGSIS)	Tre anni	si
N.2.1.33	Tracciamento contatti	Disporre di un sistema informatico nazionale per il contact tracing	Realizzare un sistema informatico a supporto della raccolta e dello scambio delle informazioni per il Contact Tracing (CT) interoperabile possibilmente anche con le informazioni raccolte attraverso PREMAL	Analizzare la fattibilità di sviluppare e realizzare un sistema nazionale integrato per il contact tracing, basato sull'interoperabilità dei dati sanitari, anche con la piattaforma PREMAL, sulla tempestività della rilevazione dei contatti e sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il sistema dovrebbe essere in grado di supportare l'identificazione rapida dei contatti stretti in caso di focolai epidemici.	Piattaforma di gestione	Ministero della salute (DGEME, DGSIS), Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGSIS)	Tre anni	si




Codice	Obiettivi	Azione	Descrizione	Atto/output	Attori principali coinvolti	Attore/i responsabili	Tempi/risorse	Necessità finanziaria
M.3.1.1	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Predisporre un documento attuativo sugli scenari di impatto e per l'adozione degli interventi non farmacologici per la popolazione	Definire gli scenari e i criteri per l'impegno di interventi non farmacologici considerando il perimetro di questo Piano.	Documento tecnico	Ministero della Salute, ISS, INMI, Spallanzani, FBK, Regioni/PA	Ministero della Salute (DG EME)	Un anno	no
M.3.2.1.1	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Considerare gli NPI da implementare in base alle caratteristiche del patogeno emergente e agli scenari potenziali.	Il piano di contingenza patogeno-specifico dovrebbe descrivere gli NPI da implementare in base alle caratteristiche microbiologiche del patogeno e agli scenari di impatto sulla salute umana e sui servizi sanitari.	Documento tecnico: Piano di contingenza patogeno-specifico	Ministero della Salute, ISS, Regioni/PPAA, Rete Dispatch, Rete Mirik, Rete Italiana di preparedness pandemica.	Rete Dispatch		
M.3.2.1.2	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Realizzare indicazioni nazionali sui comportamenti da seguire in caso di insorgenza di sintomi e/o di possibile esposizione epidemiologica al nuovo patogeno respiratorio, relative in particolare alle misure di isolamento e quarantena.	Nell'ottica di prepararsi alla potenziale diffusione del patogeno emergente, è necessario in questa fase elaborare indicazioni per guidare la popolazione nei comportamenti individuali in relazione all'eventuale gestione dell'isolamento dei casi confermati, della quarantena dei loro contatti stretti e in caso di insorgenza di sintomi.	Circolare ministeriale o Documento tecnico ISS	Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni	Ministero della Salute (DGEME)		
M.3.2.1.3	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Realizzare indicazioni per l'esecuzione dei test diagnostici e di screening in base a criteri clinici e/o epidemiologici	In fase di allerta, al fine di rilevare quanto più tempestivamente un eventuale caso umano da patogeno respiratorio a potenziale pandemico è necessario fornire indicazioni particolari declinate a livello nazionale per l'esecuzione dei test diagnostici in base a criteri clinici e/o epidemiologici	Circolare ministeriale	Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni	Ministero della Salute (DGEME), ISS		
M.3.2.1.4	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Considerare tra gli altri NPI misure utili per il distanziamento fisico relative alle comunità lavorative	Preparare e raccomandazioni per favorire individuazione/adozione di eventuali misure organizzative per luoghi di lavoro o studio (per esempio distanziamento, lavoro agile, flessibilità orari entrata/uscita, implementazione di tecnologie per la connettività e l'automazione dei processi da remoto)	Provvedimenti delle Amministrazioni competenti	Governo/Ministeri/Altri enti	Governo/Ministeri/Altri enti		
M.3.3.1.1	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Implementare gli NPI descritti nel piano di contingenza anche in relazione alla situazione epidemiologica di esordio a livello nazionale (contenimento, soppressione, controllo)	Il piano di contingenza patogeno-specifico dovrebbe descrivere l'impatto potenziale del NPI in base alle caratteristiche microbiologiche del patogeno e alla stima dell'impatto sulla salute umana e sui servizi sanitari. Gli interventi possono essere orientati al contenimento della diffusione su base territoriale e/o alla soppressione/controllo su ampia scala (regionale/nazionale).	Documento tecnico: Piano di contingenza patogeno-specifico	DP-C, Comitato operativo della PC, Ministero della Salute, ISS, Regioni/PA, Rete italiana di preparedness pandemica	Organismi legislativi, Presidenza del consiglio, Ministero della Salute, Regioni, Sindaci		
M.3.3.1.2	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Adottare meccanismi di escalation e de-escalation degli NPI atti a ridurre la possibile trasmissione a livello comunitario (rif. paragrafo D.4. Possibili parametri per la classificazione degli scenari)	Calibrare gli interventi nel tempo con meccanismi rapidi e codificati di escalation e de-escalation delle misure in base alla situazione epidemiologica per quanto di competenza. Considerare l'adozione di un sistema di monitoraggio del rischio per orientare l'adozione dei NPI per quanto di competenza.	Atto normativo	Ministero della Salute, ISS, INMI, Regioni/PA e organi operativi in stato di emergenza coinvolgendo il DP-C	Organismi legislativi, Presidenza del consiglio, Ministero della Salute		
M.3.3.1.3	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Considerare la sospensione delle attività di assembramento di massa	Se necessario, identificare e la tipologia di eventi che interessano un elevato numero di persone che possono essere sospesi e con quali eventuali criteri prevederle la ripresa pur conservando un livello di trasmissione ridotto per quanto di competenza.	Atto normativo	Presidenza del consiglio, Ministero della Salute, ISS, e altri Ministeri coinvolti	Organismi legislativi, Presidenza del consiglio, Ministero della Salute		
M.3.3.1.4	Adottare e monitorare le misure non farmacologiche (NPI) per la mitigazione del rischio	Predisporre quanto necessario affinché le misure finalizzate al contenimento del patogeno soggetto a quarantena possano essere adottate in modo efficace e coerente con i principi generali dell'ordinamento per quanto di competenza	Qualora non già esistenti, prevedere all'adozione di un quadro normativo idoneo a consentire l'attuazione degli interventi richiesti. Attivare strutture dedicate per l'isolamento di soggetti non gestibili al proprio domicilio; garantire adeguati sistemi di supporto, inclusa l'assistenza sanitaria e il sostegno psicologico, nei casi di quarantena domiciliare. Definire modalità operative e risorse necessarie per assicurare il trasferimento in condizioni di sicurezza verso e dalle strutture preposte.	Atto normativo	Organismi legislativi, Presidenza del consiglio	Organismi legislativi, Presidenza del consiglio		




M.3.3.1.5	Adoptare e monitorare le misure non farmacologiche (NFI) per la mitigazione del rischio	Mitigare l'impatto sulla organizzazione del lavoro e sulla mobilità dei lavoratori attraverso azioni integrate e con particolare attenzione ai soggetti fragili per quanto di competenza	In base alla situazione epidemiologica, adozione di misure organizzative di escalation e de-escalation, ad esempio lavoro agile, flessibilità orari entrata/uscita, implementazione di tecnologie per la connettività l'automazione dei processi da remoto, piani di mobilità adeguati incentivando differenti forme sostenibili di trasporto sul luogo di lavoro. Adottare soluzioni ad hoc per i lavoratori fragili (ad esempio lavoro a distanza/telelavoro)	Atto normativo	INAIL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Organismi legislativi, Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Istruzione, Ministero della salute		
M.3.3.1.2	Definire i principi e gli approcci per promuovere la diffusione di sistemi di ventilazione meccanica	Istituire un gruppo di lavoro per la realizzazione di indicazioni sul utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica contrattuale (VMC) negli istituti scolastici, e nei luoghi di lavoro e sul trasporto pubblico.	Il gruppo di lavoro individuato in base a quanto riportato nell'azione N.P.1.2 si occuperà di elaborare le indicazioni preparando un documento tecnico per il Ministero della Salute.	Provvedimento amministrativo	Ministero della salute, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ISS, Regioni/PA	Ministero della salute (DG PREV)	Sei mesi	no
M.3.3.1.3	Definire i principi e gli approcci per promuovere la diffusione di sistemi di ventilazione meccanica	Elaborare indicazioni sull'utilizzo di sistemi di ventilazione meccanica negli istituti scolastici, e nei luoghi di lavoro e sul trasporto pubblico.	Il piano definisce la metodologia per la definizione degli aspetti tecnici, scientifici, sociali, gestionali, operativi, logistici per la realizzazione di una campagna vaccinale. Sarà proposta una metodologia per il calcolo delle popolazioni target in base alle caratteristiche epidemiologiche e cliniche del patogeno interessato, ed eventuali meccanismi di solidarietà con altri Paesi per non sprecare vaccini inutilizzati.	Documento tecnico	Ministero della salute, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ISS, Regioni/PA	Ministero della salute (DG PREV)	Due anni	no
M.3.3.1.4	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Sviluppare un piano nazionale di distribuzione e somministrazione del vaccino per i patogeni respiratori a potenziale pandemico.		Documento tecnico	Ministero della Salute, ISS, AIFA, Regioni/PA, NITAG, MMG, PLS	Ministero della salute (DGE/ME-DGPRG)	Due anni	no
M.3.3.4.1	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Promuovere la vaccinazione antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari, e nella popolazione generale con particolare riguardo alle categorie a maggior rischio epidemiologico		Circolare Ministeriale	Ministero della Salute, CS, Regioni/PA, ISS	Ministero della salute (DGE/ME)		
M.3.3.4.2	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Aggiornare il piano per la vaccinazione pandemica in base alle caratteristiche del vaccino (se/quando disponibile) per il patogeno emergente e predisporre la campagna vaccinale	E' previsto un coordinamento delle strategie vaccinali con gli organismi internazionali. Verrà stabilita la strategia vaccinale in base alla situazione, ai fattori di rischio per lo sviluppo di malattia grave, alle categorie di lavoratori da vaccinare con priorità, inoltre verrà valutata la co-somministrazione con altri vaccini (es vaccino per influenza stagionale).	Documento tecnico: aggiornamento del Documento di Pianificazione strategico e operativo	Ministero della Salute, AIFA, ISS	Ministero della salute (DGE/ME), Eventuale Commissario straordinario all'emergenza		
M.3.1.5	Realizzare campagne vaccinali efficaci	Promuovere la vaccinazione per patogeni a trasmissione respiratoria in continuità con quanto realizzato annualmente	Valutazione degli aspetti tecnici e dei costi-benefici per l'eventuale adesione ad un processo di approvigionamento comune di vaccini.	Circolare Ministeriale	Ministero della Salute, CS, Regioni/PA, ISS	Ministero della salute (DGE/ME)	Annuale	si
M.3.1.5.1	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Effettuare e disporre di valutazioni aggiornate sull'efficacia e l'impatto della vaccinazione in base ai vaccini pre-pandemici disponibili.		Documento tecnico	NITAG, Ministero della Salute, ISS, AIFA	NITAG	In base ad eventuali aggiornamenti di vaccini o approvazione di nuovi vaccini	no
M.3.2.5.1	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Condurre una rapida ricognizione degli eventuali vaccini per il nuovo patogeno respiratorio già disponibili e non inclusi nelle scorte nazionali e/o regionali		Documento tecnico	AIFA, NITAG, FBS-CINAP	NITAG, AIFA		
M.3.2.5.2	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Condurre un'indagine sulla genetica del nuovo patogeno respiratorio e prevedere un eventuale adattamento del vaccino pre-pandemico (ove disponibile). Valutare l'efficacia della vaccinazione per i patogeni respiratori per i quali già esiste un vaccino	Conduzione delle valutazioni sull'efficacia vaccinale sulla base del sequenziamento genetico del nuovo patogeno respiratorio/analisi e la condivisione delle sequenze ottenute, rappresentative sul territorio nazionale.	Documento tecnico	Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni ISS anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.S.1.20			
M.3.3.5.2	Realizzare una campagna vaccinale emergenziale efficace	Effettuare un'analisi di sequenza su ceppi del nuovo virus respiratorio associati, in particolare, a casi gravi di malattia, al fine di valutare mutazioni che possano aumentare la trasmissibilità o la virulenza, e conseguentemente disporre di dati per il progressivo aggiornamento del vaccino	Produzione di dati utili per modificare il vaccino in modo da includere il ceppo virale prevalente e/o associato a forme di malattia più gravi.	Documento tecnico	ISS, Laboratori Rete Respiromet in possesso degli elementi descritti, Università, IRCCS, FBS-CINAP	ISS		




M.3.1.6	Validare e stimare il fabbisogno dei farmaci/MAB disponibili per il patogeno pandemico	Effettuare e disporre di una analisi/valutazione sui farmaci/MAB disponibili e una stima del fabbisogno dei farmaci disponibili per i patogeni a potenziale pandemico	Per i patogeni respiratori per i quali sono disponibili farmaci/MAB per il trattamento e la profilassi, effettuare valutazione dell'efficacia per limitare l'impatto sulla salute nel caso di una possibile pandemia ed, eventualmente, stimare il fabbisogno per la sostituzione di scorte o la sottoscrizione di contratti di acquisto/prelazione.	Documento tecnico	ISS, Ministero della Salute, Regioni/PPAA	AIFA	Ogni due anni o se richiesto dal Ministero della salute (DSEME)	no
M.3.2.6.1	Validare e stimare il fabbisogno dei farmaci/MAB disponibili per il nuovo patogeno respiratorio	Condurre una rapida ricognizione degli eventuali farmaci/MAB per il nuovo patogeno respiratorio già disponibili e non inclusi nelle scorte nazionali e/o regionali	Stabilire la strategia d'uso dei farmaci/MAB per la profilassi pre/post-esposizione e per il trattamento in base alla situazione epidemiologica e alla eventuale disponibilità di un vaccino, aggiornare progressivamente la strategia in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e della disponibilità di altri MAB, farmaci e vaccini disponibili.	Documento tecnico	NTAG, Rete degli esperti per la valutazione del rischio pandemico), AIFA	AIFA		
M.3.3.6.1	Definire l'approccio terapeutico per il patogeno respiratorio se disponibili	Fornire indicazioni sull'utilizzo dei farmaci/MAB specifici per il patogeno respiratorio se disponibili	Individuazione, attraverso le analisi genetiche, di mutazioni suggestive di una diminuita sensibilità ai farmaci antivirali.	Documento tecnico	Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.2.1.20., AIFA, Ministero della salute	AIFA		
M.3.2.6.3	Validare e stimare il fabbisogno dei farmaci/MAB disponibili per il nuovo patogeno respiratorio	Effettuare uno studio sulla suscettibilità ai farmaci antivirali sui primi ceppi isolati del nuovo patogeno respiratorio, tramite saggi genotipici e fenotipici, per i patogeni respiratori per i quali già esistono farmaci antivirali	Individuazione, attraverso le analisi genetiche, di mutazioni suggestive di una diminuita sensibilità ai farmaci antivirali.	Documento tecnico	Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.2.1.20., AIFA	ISS		
M.3.2.6.3	Validare le resistenze ai farmaci disponibili	Effettuare un monitoraggio/analisi della suscettibilità ai farmaci antivirali sui ceppi circolanti del nuovo patogeno respiratorio, tramite saggi genotipici e fenotipici.	Individuazione, attraverso le analisi genetiche, di mutazioni suggestive di una diminuita sensibilità ai farmaci antivirali	Documento tecnico	ISS, alcuni Laboratori della Rete Respirimet, Università, IRCCS,	ISS		
M.3.3.6.3	Realizzare e sviluppare la ricerca sulla base di un Piano Nazionale per la Ricerca	Realizzare/predisporre un piano nazionale per la ricerca che possa contribuire a sistematizzare e rafforzare il coordinamento nazionale della ricerca in termini di infrastrutture e meccanismi facilitanti il rapido sviluppo di RCT e la creazione di coorti per la sorveglianza clinica attive anche nei periodi inter-pandemici.	Individuazione, attraverso le analisi genetiche, di mutazioni suggestive di una diminuita sensibilità ai farmaci antivirali	Documento tecnico: Piano Nazionale	Ministero della salute, ISS, Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.S.1.20	Ministero della salute (DGRG)	Due anni	no
M.3.1.7	Realizzare e sviluppare la ricerca sulla base di un Piano Nazionale per la Ricerca	Sviluppare linee di attività di ricerca su farmaci/vaccini	Sviluppo di protocolli e brevetti utili per facilitare la risposta al patogeno respiratorio emergente a potenziale pandemico mediante la procedura della revisione ciclica da parte dell'EMA	Protocolli/brevetti	Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.S.1.20	ISS		
M.3.2.7	Realizzare e sviluppare la ricerca sulla base di un Piano Nazionale per la Ricerca	Promuovere lo sviluppo di ulteriori attività di ricerca utili nella fase di risposta pandemica (es. sviluppo di protocolli e brevetti relativi alla ricerca di farmaci/vaccini utili a facilitare la risposta al nuovo patogeno respiratorio)	Attività di ricerca	Attività di ricerca	Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.S.1.20	Network per la Sorveglianza Clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni anche di gestione clinica dei pazienti di cui all'azione N.S.1.20		
M.3.3.7	Armonizzare il Piano di Comunicazione con i principi, le governance e le azioni del Piano	Validare la congruenza tra il Piano di Comunicazione e il Piano Pandemico e, dove ritenuto necessario aggiornarlo per renderlo armonico con quanto previsto nel Piano Pandemico.	Validare la congruenza tra il Piano di Comunicazione e il presente documento e, dove ritenuto necessario aggiornarlo per renderlo armonico con quanto previsto in questo documento. Qualora si riscontrerà che il piano di comunicazione sia allineato con il Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029" non si procederà all'aggiornamento del piano.	Documento tecnico: aggiornamento del Piano di Comunicazione	Ministero della Salute, ISS, Regioni/PPAA	Ministero della Salute (DSCOR)	Due anni	no
M.3.1.8								



<p>N.3.2.8</p>	<p>Realizzare campagne informative/educative per la popolazione sugli aspetti clinici e sui comportamenti per ridurre i rischi.</p>	<p>Predisporre e realizzare campagne di informazione/educazione sanitaria sulle misure comportamentali per ridurre i rischi di trasmissione del patogeno potenzialmente pandemico in comunità e in setting lavorativi e sugli aspetti clinici per promuovere una diagnosi precoce, anche da parte dei pazienti stessi, in modo da ridurre l'intervallo che intercorre tra l'esordio dei sintomi e l'isolamento</p>	<p>Le campagne di comunicazione potranno essere relative a molteplici ambiti: a titolo esemplificativo e non esaustivo: - igiene delle mani, - etichetta respiratoria - importanza della vaccinazione antinfluenzale, - pulizia delle superfici con i comuni detergenti, - importanza della adeguata ventilazione degli ambienti interni, - importanza dell'evitare luoghi affollati e rispettare le misure di distanziamento in caso di sintomatologia. Tali interventi saranno anche mirati allo sviluppo di consapevolezza dell'importanza dell'autoisolamento e del mantenimento delle precauzioni anche in presenza del solo sospetto.</p>	<p>Campagne di comunicazione/educazione</p>	<p>Ministero salute, ISS, Regioni e PA (DGCORE)</p>	<p>no</p>
<p>N.3.1.9</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Redigere un Piano nazionale di contingenza sanitaria ai Punti di Ingresso</p>	<p>Il Piano nazionale di contingenza sanitaria ai Punti di Ingresso dovrà tenere conto di un approccio multisettoriale e delineare i processi operativi da implementare a livello nazionale per rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze sanitarie causate da patogeni respiratori</p>	<p>Documento tecnico: piano nazionale di contingenza sanitaria a livello dei Punti di Ingresso</p>	<p>Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dei Trasporti, Dipartimento della Protezione Civile, EMAC, Regioni</p>	<p>Due anni</p>
<p>N.3.1.10</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Redigere/aggiornare i Piani locali di contingenza sanitaria ai Punti di Ingresso</p>	<p>I Piani Locali dovranno tener conto delle peculiarità di ciascun Punto di Ingresso e delineare le procedure operative standard (SOP) da attuare in materia di preparedness e risposta alle emergenze sanitarie causate da patogeni respiratori</p>	<p>Documento tecnico: piano locale di contingenza sanitaria a livello di ciascun Punto di Ingresso</p>	<p>Ministero della Salute (USMAF-SASN), Regioni e Servizi Sanitari Regionali, Ministero dell'Interno (Prefettura), Società Aeroportuali e Autorità Portuali</p>	<p>Tre anni</p>
<p>N.3.2.10.1</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Applicare, in ottica di coordinamento delle attività per una risposta più efficace, le misure previste per la fase di allerta dal Piano nazionale multisettoriale per i Punti di Ingresso</p>	<p>Applicare le misure previste per la fase di allerta del piano nazionale per i punti di ingresso</p>	<p>Ministero della salute (DGPREV), USMAF-SASN</p>	<p>Ministero della salute (DGPREV), USMAF</p>	<p>no</p>
<p>N.3.3.10.1</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Applicare, in ottica di coordinamento delle attività per una risposta più efficace, le misure previste per la fase di risposta dal Piano nazionale multisettoriale per i Punti di Ingresso</p>	<p>Applicare le misure previste per la fase di risposta del piano nazionale per i punti di ingresso</p>	<p>Ministero della salute (DGPREV), USMAF-SASN</p>	<p>Ministero della salute (DGPREV), USMAF</p>	<p>no</p>
<p>N.3.2.10.2</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Introdurre, previa valutazione tecnica, in fase di allerta misure quarantenarie per le persone che provengono/hanno soggiornato in Paesi colpiti dall'epidemia e/o che presentano sintomatologia compatibili durante il viaggio</p>	<p>Introdurre, previa valutazione tecnica, in fase di allerta misure quarantenarie per le persone che provengono/hanno soggiornato in Paesi colpiti dall'epidemia e/o che presentano sintomatologia compatibili durante il viaggio</p>	<p>Documento tecnico con indicazioni sulla quarantena</p>	<p>Ministero della salute, ISS, Rete italiana di preparedness pandemica</p>	<p>no</p>
<p>N.3.3.10.2</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Introdurre, previa valutazione tecnica, in fase di risposta, se non già attivata in fase di allerta, misure quarantenarie per le persone che provengono/hanno soggiornato in Paesi colpiti dall'epidemia e/o per le persone che mostrano sintomi compatibili durante il viaggio</p>	<p>Introdurre, previa valutazione tecnica, in fase di risposta, se non già attivata in fase di allerta, misure quarantenarie per le persone che provengono/hanno soggiornato in Paesi colpiti dall'epidemia e/o per le persone che mostrano sintomi compatibili durante il viaggio</p>	<p>Documento tecnico con indicazioni sulla quarantena</p>	<p>ISS, Ministero della salute, Rete italiana di preparedness pandemica</p>	<p>no</p>
<p>N.3.2.10.3</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Realizzare, previa valutazione tecnica, in fase di allerta screening ai Punti di Ingresso</p>	<p>Valutazione della realizzazione di screening ai Punti di Ingresso, e di richiedere la compilazione e la presentazione del Passenger Locator Form (PLF) ai punti di ingresso</p>	<p>Documento tecnico con indicazioni sugli screening ai Punti di Ingresso</p>	<p>Ministero della Salute, Rete italiana di preparedness pandemica</p>	<p>no</p>
<p>N.3.3.10.3</p>	<p>Rafforzare la preparedness e la risposta alle emergenze ai Punti di Ingresso</p>	<p>Considerare la possibilità di realizzare in fase di risposta, se non già attivata in fase di allerta, screening ai Punti di Ingresso</p>	<p>Valutazione della realizzazione di screening ai Punti di Ingresso, e di richiedere la compilazione e la presentazione del Passenger Locator Form (PLF) ai punti di ingresso</p>	<p>Documento tecnico con indicazioni sugli screening ai Punti di Ingresso</p>	<p>Ministero della Salute, Rete italiana di preparedness pandemica</p>	<p>no</p>
<p>N.3.2.11</p>	<p>Recipire le indicazioni internazionali sulla definizione di caso e contatto</p>	<p>Recipire e diffondere a tutti gli stakeholder le definizioni di: caso sospetto, caso, contatto per la patologia (ri)emergente, sulla base di quanto definito dagli organismi internazionali.</p>	<p>Ministero della salute sulla base delle indicazioni internazionali (OMS e ECDC)</p>	<p>Circolare ministeriale</p>	<p>Ministero della salute (DGE/ME)</p>	<p>no</p>



Codice	Obiettivi	Azione	Descrizione	Atto/output	Attori principali coinvolti	Attore/i responsabili	Tempistiche	Necessità finanziamento
N.4.1.1	Disporre di un quadro completo e aggiornato della rete assistenziale nazionale	Acquisire la mappa aggiornata della rete dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e strutture da utilizzare come strutture sanitarie "alternative"	Il Ministero della salute, sulla base delle informazioni condivise annualmente dalle Regioni (azione RP402) aggiorna la mappatura dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e delle strutture da utilizzare come strutture sanitarie "alternative"	Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROG/ DGSISS), Regioni/PPAA, IGESAN	Ministero della salute (DGPROGS)	Annuale	no
N.4.1.2	Disporre di sistemi informativi nazionali dedicati per il monitoraggio dei servizi sanitari	Integrare i flussi informativi esistenti e creazione di nuovi flussi di monitoraggio	Attivazione dei flussi informativi integrati in base alle evidenze emerse nella revisione strategica delle necessità di implementazione dei sistemi informativi effettuata nel triennio precedente	Attivazione sistemi informativi	Ministero della salute (DGSISS), Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGSISS)	Tre anni	si
N.4.2.2	Attivare i sistemi informativi nazionali dedicati predisposti per il monitoraggio dei servizi sanitari	Test e attivazione dei sistemi informativi	Verifica e comunicazione formale per l'attivazione dei servizi informativi	Comunicazione interistituzionale	Ministero della salute (DGPROG - DGSISS), Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGPROG - DGSISS)		
N.4.1.3	Disporre di indicazioni per l'eventuale rimodulazione delle attività sanitarie per azione tempestiva in fase di risposta	Prevedere indicazioni per eventuale rimodulazione delle attività sanitarie da realizzarsi tempestivamente in fase di risposta con la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie. Le indicazioni devono prevedere l'adeguamento dei criteri di erogazione di prestazioni sanitarie sulla base del possibile andamento epidemico.		Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROGS), Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGPROGS)	Un anno	no
N.4.2.3	Aggiornare le indicazioni per l'eventuale rimodulazione delle attività sanitarie per azione tempestiva in fase di risposta	Aggiornare ed eventualmente rimodulare le indicazioni per la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in base alle caratteristiche del nuovo patogeno emergente.	Le indicazioni devono prevedere l'adeguamento dei criteri di erogazione di prestazioni sanitarie sulla base del possibile andamento epidemico (es. riduzione visite/assistenza medica procrastinabili)	Circolare Ministeriale	Ministero della salute (DGPROGS), ASL, AO	Ministero della salute (DGPROGS)		
N.4.3.3.1	Attivare l'applicazione delle indicazioni per l'eventuale rimodulazione delle attività sanitarie per azione tempestiva in fase di risposta	Diffondere e dare avvio all'applicazione delle indicazioni per la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie	Le indicazioni devono prevedere l'adeguamento dei criteri di erogazione di prestazioni sanitarie sulla base del possibile andamento epidemico	Circolare Ministeriale	Ministero della salute (DGPROGS), ASL, AO	Ministero della salute (DGPROGS)		



N.4.1.4	Rafforzare i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie	Predisposizione del documento attuativo per la definizione degli standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di Prevenzione	Gli standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di prevenzione, alla luce del nuovo assetto della prevenzione collettiva e di sanità pubblica previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), saranno definiti da un tavolo tecnico di lavoro istituito, presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 22 dicembre 2023. Il tavolo definirà anche gli standard per lo svolgimento delle attività di public health durante un'emergenza pandemica.	Documento tecnico	Ministero della salute (DGEME, DGPROG, DGSA), AGENAS, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME)	9 mesi	no
N.4.1.5	Rafforzare i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie	Effettuare una stima delle risorse necessarie a garantire gli standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di Prevenzione, a seguito della definizione degli stessi	A seguito della definizione degli standard organizzativi e di personale dei Dipartimenti di prevenzione sarà condotta una stima delle risorse.	Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROG - DGPROF)	Ministero della salute (DGPROG)	Un anno	no
N.4.1.6	Disporre di risorse adeguate di personale sanitario (dirigenza e comparto) nell'ambito delle strutture regionali dell'area prevenzione	Definire gli standard organizzativi e di personale sanitario (dirigenza e comparto) delle strutture regionali dell'area prevenzione		Documento tecnico	Ministero della salute (DGPREV, DGEME, DGPROG, DGSA, DGPROF), AGENAS, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME)	18 mesi	no
N.4.1.7	Rafforzare la collaborazione con i MMG e PLS	Definire una strategia nazionale - condivisa con MMG, PLS, Farmacie - per il loro coinvolgimento nelle azioni di sanità pubblica in fase di allerta e risposta pandemica	Il documento proporrà approcci programmatici per il coinvolgimento di MMG, PLS, Farmacie in fase di allerta e di risposta. La finalizzazione del documento è subordinata alla condivisione della strategia tra gli attori coinvolti (Ministero della salute, Regioni/PPAA, MMG/PLS, Farmacie)	Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROGS) Regioni/PPAA, MMG/PLS, Farmacie	Ministero della salute (DGPROG)	Tre anni	si
N.4.1.8	Disporre di un quadro pediatrico e neonatale necessari a fronteggiare un'emergenza	Valutare e definire il fabbisogno di PL in TI pediatrica per la risposta emergenziale	Valutazione del fabbisogno di PL in TI pediatrica per la risposta emergenziale con stima delle risorse necessarie per l'implementazione dei PL TI pediatrica in fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio e in fase di risposta pandemica	Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROGS), ISS, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGPROGS)	Un anno	no
N.4.1.9	Disporre di un quadro completo e aggiornato della rete trasfusionale e trapiantologica	Acquisire la mappa aggiornata della rete trasfusionale e trapiantologica e delle strutture da utilizzare come strutture sanitarie "alternative"		Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROGS/ DGSISS), CNT/CNS Regioni/PPAA, IGESAN	CNT/CNS	Annuale	no




N.4.1.10	Disporre di un quadro completo e aggiornato della rete trasfusionale e trapiantologica	Integrare i flussi informativi esistenti e realizzare nuovi flussi di monitoraggio per le attività della trasfusionale e trapiantologiche	Attivazione dei flussi informativi integrati in base alle evidenze emerse nella revisione strategica delle necessità di implementazione dei sistemi informativi effettuata nel triennio precedente	Realizzazione dell'integrazione	Ministero della salute (DGSISS), Regioni/PPAA, CNT/CNS	CNT/CNS	Tre anni	si
N.4.2.10	Disporre di un quadro completo e aggiornato della rete trasfusionale e trapiantologica	Test e attivazione dei sistemi informativi nazionali per il monitoraggio delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Verifica e comunicazione formale per l'attivazione dei servizi informativi	Circolare Ministeriale	Ministero della salute (DGPROG - DGSISS), CNT/CNS, Regioni/PPAA	CNT/CNS		
N.4.1.11	Disporre di indicazioni per l'eventuale rimodulazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Prevedere indicazioni per eventuale rimodulazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche da realizzarsi tempestivamente in fase di risposta con la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie.	Le indicazioni devono prevedere l'adeguamento dei criteri di erogazione di prestazioni trasfusionali e trapiantologiche sulla base del possibile andamento epidemico	Documento tecnico	Ministero della salute (DGPROG), CNT/CNS	CNT/CNS	Un anno	no
N.4.2.11	Aggiornare le indicazioni per l'eventuale rimodulazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Aggiornare ed eventualmente rimodulare le indicazioni per la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche.	Le indicazioni devono prevedere l'adeguamento dei criteri di erogazione di prestazioni delle attività trasfusionali e trapiantologiche sulla base del possibile andamento epidemico (es. riduzione visite/assistenza medica procrastinabili)	Note CNT/CNS	CNT/CNS, Ministero della salute, Regioni/PPAA, AO	CNT/CNS		
N.4.3.11.1	Attivare l'applicazione delle indicazioni per l'eventuale rimodulazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Diffondere e dare avvio all'applicazione delle indicazioni per la definizione di criteri di priorità e modalità di erogazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Le indicazioni devono prevedere l'adeguamento dei criteri di erogazione delle attività trasfusionali e trapiantologiche sulla base del possibile andamento epidemico	Note CNT/CNS	CNT/CNS, Ministero salute, Regioni/PPAA, AO	CNT/CNS		
N.4.3.11.2	Mantenere un numero adeguato di operatori sanitari per la continuità delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Fornire indicazioni per definire il numero di operatori per il mantenimento delle attività trasfusionali e trapiantologiche	Favorire una maggiore distribuzione del carico di lavoro e una maggiore capillarità delle attività trasfusionali e trapiantologiche.	Note CNT/CNS	CNT/CNS, Ministero della salute, Regioni e PA,	CNT/CNS		
N.4.1.12	Rafforzare il sistema di emergenza urgenza e di continuità assistenziale	Predisporre un documento con indicazioni per garantire un servizio equo, integrato	Attività in raccordo con un gruppo di lavoro già istituito.	Documento tecnico	Ministero della salute, AGENAS, Regioni/PPAA, società scientifiche, terzo settore e volontariato	Ministero della salute	Un anno	no
N.4.1.13	Disporre di una strategia nazionale di IPC per ridurre il rischio di trasmissione correlata all'assistenza	La pianificazione generale per l'implementazione delle azioni di IPC è declinata a livello nazionale nel PNCAR 2022-2025.	Per la declinazione delle azioni si rimanda al PNCAR 2022-2025.					no



<p>N.4.2.13.1</p>	<p>Disporre di una strategia nazionale di IPC per ridurre il rischio di trasmissione correlata all'assistenza</p>	<p>Verificare e aggiornare indicazioni per la definizione della riorganizzazione dell'assistenza sanitaria per la riduzione del rischio infettivo all'interno delle strutture sanitarie</p>	<p>Le indicazioni devono prevedere la definizione di percorsi dedicati, gli stakeholder coinvolti, l'eventuale predisposizione di reparti dedicati, misure per la protezione degli operatori sanitari e non sanitari coinvolti nell'assistenza e altre indicazioni volte a ridurre il rischio di diffusione dell'infezione a livello delle strutture sanitarie.</p>	<p>Circolare ministeriale</p>	<p>Ministero della salute, ISS, INMI spallanzani, Ospedale Luigi sacco, Ospedale D. Cotugno, Regioni/PPAA.</p>	<p>Ministero della salute (DGPROG - DGEME)</p>		
<p>N.4.2.13.2</p>	<p>Disporre di una strategia nazionale di IPC per ridurre il rischio di trasmissione correlata all'assistenza</p>	<p>Verificare e aggiornare i protocolli sulle procedure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) specifiche per il patogeno responsabile dell'allerta</p>	<p>Garantire la disponibilità dei protocolli sulle procedure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) specifiche per il patogeno responsabile dell'allerta. Questo può implicare la verifica dei protocolli esistenti a livello nazionale (ad es, per la gestione delle salme in condizioni di rischio infettivo, la sanificazione di ambienti sanitari, la gestione dei rifiuti a rischio infettivo), e il loro eventuale aggiornamento in relazione alle caratteristiche del patogeno.</p>	<p>Documento tecnico</p>	<p>Ministero della salute, ISS, INMI spallanzani, Ospedale Luigi sacco, Ospedale D. Cotugno</p>	<p>ISS</p>		
<p>N.4.3.13.2</p>	<p>Disporre di una strategia nazionale di IPC per ridurre il rischio di trasmissione correlata all'assistenza</p>	<p>Mantenere aggiornati i documenti di indirizzo su IPC con le specificità della pandemia</p>	<p>Considerare i diversi contesti (ospedaliero, emergenza, residenziale, domiciliare) sia dal punto di vista dell'assistenza sanitaria che degli assistiti</p>	<p>Documenti tecnici</p>	<p>Ministero della salute, ISS</p>	<p>ISS</p>		
<p>N.4.2.13.3</p>	<p>Rafforzare le conoscenze degli operatori sanitari a tutti i livelli sulle misure di IPC disponibili</p>	<p>Diffondere le informazioni sulla gestione del rischio infettivo pandemico a tutte le strutture e ai MMG/PLS</p>	<p>Documenti di valutazione del rischio aggiornati che tengano conto dei diversi livelli assistenziali, delle evidenze disponibili e della situazione epidemiologica</p>	<p>Circolare ministeriale</p>	<p>Ministero della salute, ISS, Regioni/PPAA</p>	<p>Ministero della salute per la divulgazione alle Regioni/PPAA</p>		
<p>N.4.1.14</p>	<p>Disporre delle competenze e di un percorso per fornire indicazioni relative agli aspetti clinici</p>	<p>Istituire il Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni</p>	<p>Provedimento amministrativo: Decreto dei Direttori generali delle DGEME, DGRIC per l'istituzione del Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, le strutture sanitarie pediatriche, la sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni</p>	<p>Iss, INMI spallanzani, e altri IRCs, Ospedale Luigi sacco, Ospedale D. Cotugno, società scientifiche, strutture sanitarie pediatriche, Università, FBS-CINAP, AIFA</p>	<p>Ministero della salute (DGEME, DGRIC)</p>	<p>Un anno</p>	<p>no</p>	



<p>N.4.1.15</p>	<p>Disporre delle competenze e di un percorso per fornire indicazioni relative agli aspetti clinici</p>	<p>Richiedere un parere preventivo su aspetti etici per la realizzazione di indicazioni cliniche durante una pandemia</p>	<p>Richiesta di un parere al Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) in merito agli aspetti da tenere in considerazione per la realizzazione di indicazioni cliniche su criteri di urgenza, gravosità ed efficacia terapeutica secondo principi di etica e deontologia professionale.</p>	<p>Comunicazione interistituzionale: richiesta di parere del CNB</p>	<p>Ministero della salute (DGEME), CNB</p>	<p>Ministero della salute (DGEME)</p>	<p>Due anni</p>	<p>no</p>
<p>N.4.2.15</p>	<p>Disporre di indicazioni sui diversi aspetti per la gestione clinica della patologia</p>	<p>Predisporre le indicazioni per la gestione di diversi aspetti sanitari, in base alla progressiva disponibilità di informazioni e di evidenze scientifiche</p>	<p>Tra gli ambiti che possono beneficiare di indicazioni: criteri di appropriatezza per i setting assistenziali di gestione dei pazienti (es.: domiciliare, ospedaliero, strutture residenziali dedicate); criteri di triage e di ammissione; Indicazioni per l'esecuzione dei test diagnostici in base a criteri clinici e/o epidemiologici; criteri di screening per identificare i casi; criteri di profilassi e trattamento (es. antivirali, antibiotici, ventilazione, trattamento di supporto e trattamento delle infezioni secondarie); misure per trattare e gestire pazienti potenzialmente infettivi in comunità</p>	<p>Documento tecnico: indicazioni</p>	<p>Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni ISS</p>			
<p>N.4.3.15.1</p>	<p>Disporre di indicazioni sui diversi aspetti per la gestione clinica della patologia</p>	<p>In base alla progressiva disponibilità di informazioni aggiornare le indicazioni per la gestione di diversi aspetti sanitari</p>	<p>Tra gli ambiti che possono beneficiare di indicazioni: criteri di appropriatezza per i setting assistenziali di gestione dei pazienti (es.: domiciliare, ospedaliero, strutture residenziali dedicate); criteri di triage e di ammissione; Indicazioni per l'esecuzione dei test diagnostici in base a criteri clinici e/o epidemiologici; criteri di screening per identificare i casi; criteri di profilassi e trattamento (es. antivirali, antibiotici, ventilazione, trattamento di supporto e trattamento delle infezioni secondarie); misure per trattare e gestire pazienti potenzialmente infettivi in comunità;</p>	<p>Documento tecnico: indicazioni</p>	<p>Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni ISS</p>			



N.4.3.15.2	Adattare le misure non farmacologiche finalizzate a ridurre il rischio di ICA in funzione dell'andamento epidemiologico	Implementare meccanismi di escalation e de-escalation di misure non farmacologiche atte a ridurre la possibile trasmissione durante l'assistenza sanitaria (vedi sezione allerta pandemica).	Calibrare gli interventi nel tempo con meccanismi rapidi e codificati di escalation e de-escalation delle misure in base alla situazione epidemiologica	Documento tecnico: indicazioni	Network per la sorveglianza e la gestione clinica, la ricerca, sintesi delle evidenze e l'elaborazione delle indicazioni	ISS, Ministero della salute		
N.4.1.16	Monitorare la tenuta dei servizi sanitari	Definire un sistema di monitoraggio della tenuta dei servizi sanitari	Definire un sistema di monitoraggio della tenuta dei servizi sanitari che possa essere posto in cooperazione applicativa con eventuali piattaforme regionali	Istituzione del sistema di monitoraggio	Ministero della salute (DGPROG), AGENAS, Regioni/PA	Ministero della salute (DGPROG)	Tre anni	si
N.4.1.17	Identificazione dei gruppi a maggior rischio	Realizzare una mappatura della popolazione	Realizzare un modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione in allineamento al DL n. 73 del 2024 (art. 1, co. 4)	Documento tecnico: mappatura	Ministero della salute (DGPROG, DGPREV), Regioni/PA, ISS	Ministero della salute (DGPROG)	Due anni	no



Codice	Obiettivi	Azione	Descrizione	Atto/output	Autori principali coinvolti	Attore/i responsabili	Tempistiche	Necessità finanziamento
M.5.1.1	Disporre di una modalità di valutazione fabbisogno scorte	Definire scorte, modalità di calcolo delle scorte, elenco dei fabbricanti (DM, IVD, DPI, PMC e biocidi), elenco dei dispositivi medici essenziali e del relativo fabbisogno durante una fase di risposta pandemica, modalità di rendicontazione economica.	-La valutazione del fabbisogno dovrà considerare i DM necessari nei diversi setting assistenziali e l'attuale e disponibilità.	Documento tecnico	Ministero della salute (DGFDM, DGPROG), ISS, società scientifiche, Regioni/PPAA, Ministero del lavoro, INAIL, IGESAN	Ministero della salute (DGFDM)	Due anni	no
M.5.1.2	Disporre di una valutazione della capacità produttiva/eventuale riconversione in fase emergenziale per DM, IVD, DPI, PMC e biocidi a livello nazionale	Effettuare una ricognizione della capacità produttiva/eventuale riconversione in fase emergenziale per DM, IVD, DPI, PMC e biocidi a livello nazionale		Documento tecnico	Ministero del lavoro, INAIL, IGESAN	Ministero della salute (DGFDM)	Due anni e aggiornamento biennale	no
M.5.1.3	Disporre di vaccini pandemici o pre-pandemici per i patogeni per i quali è disponibile un vaccino	Partecipare all'approvvigionamento comune di vaccini (JPA: Joint Procurement Agreement) della Comunità Europea (CE)	Per i patogeni respiratori per i quali è già disponibile un vaccino, sulla base delle valutazioni tecniche realizzate dal NITAG, si aderisce a JPA/contratti di prelazione	Sottoscrizione JPA/contratti di prelazione/contratti	NITAG, Ministero della Salute, AIFA	Ministero della salute (DGEIME)		si
M.5.1.4	Disporre di contratti di prelazione dei farmaci disponibili per i patogeni a potenziale pandemico	Acquisire/sottoscrivere contratti di prelazione dei farmaci disponibili per i patogeni a potenziale pandemico	A seguito della realizzazione di analisi di valutazione sui farmaci disponibili si procede all'acquisto o alla sottoscrizione di contratti di prelazione	Acquisto/ sottoscrizione di contratti di prelazione dei farmaci disponibili per i patogeni a potenziale pandemico	AIFA, ISS, Ministero della Salute; Regioni/PPAA	Ministero della salute		si
M.5.2.4	Disporre di una valutazione rispetto alla disponibilità sul mercato delle contromisure mediche disponibili per fronteggiare il patogeno emergente e stipulare contratti di acquisto o prelazione	Effettuare una ricognizione della disponibilità di CMM sul mercato ed eventuale stipula di contratti preliminari	Ricognizione della disponibilità di CMM sul mercato ed eventuale stipula di contratti di acquisto e/o di prelazione con le ditte produttrici per poter agevolare l'acquisto di quantitativi sufficienti per far fronte all'emergenza	Documento tecnico di sintesi dello studio condotto	Ministero della Salute, Regioni/PA (SSN), gruppi tecnici consultivi (NITAG), Rete degli esperti per la valutazione del rischio pandemico), FBS-CNAP	Ministero della salute, Eventuale struttura commissariale		
M.5.3.4	Disporre delle CMM disponibili necessarie per fronteggiare il patogeno emergente	Attivare, ove necessario, i contratti stipulati nella precedente fase	Realizzare un sistema di monitoraggio della disponibilità di scorte che possa integrare informazioni relative alla disponibilità di scorte a livello regionale e nazionale.	Sistema integrato di monitoraggio	IGESAN, Regioni/PPAA Ministero della Salute	Ministero della salute (DGS5S)	Due anni	si
M.5.1.5	Monitorare la disponibilità delle scorte a livello Regionale e nazionale	Realizzare un sistema informativo di gestione e monitoraggio della disponibilità di scorte						
M.5.2.5.1	Disporre di informazioni sulla disponibilità di test diagnostici, mascherine chirurgiche, DPI nelle scorte regionali	Attivare la ricognizione della disponibilità di test diagnostici, mascherine chirurgiche, DPI nelle scorte regionali	Se non già disponibile l'informazione si condurrà una ricognizione sulla disponibilità di test diagnostici, mascherine chirurgiche e DPI nelle scorte regionali. L'azione può essere completata solo a seguito della condivisione delle informazioni da parte delle Regioni/PA. Le scorte sono, infatti, regionali. Riferimento all'azione regionale RA e RR-503BIS	Comunicazione interistituzionale		Ministero della salute (DGEIME)		



N.5.2.5. 2	Disporre di informazioni sulla disponibilità di vaccini, farmaci, e anticorpi monoclonali nelle scorte nazionali e regionali	Attivare la ricognizione sulla disponibilità di vaccini, farmaci, e anticorpi monoclonali nelle scorte nazionali e regionali	Se non già disponibile l'informazione si condurrà una ricognizione sulla disponibilità nelle scorte nazionali e regionali di vaccini, farmaci e anticorpi monoclonali utili nel contrasto del patogeno emergente. L'azione può essere completata solo a seguito della condivisione delle informazioni da parte delle Regioni/PA che in merito ai vaccini e agli anticorpi monoclonali possono integrare le informazioni sulla scorta nazionale. Riferimento all'azione regionale RA e RR 503B5.	Documento tecnico	Ministero della Salute, AIFA, Regioni/PA (SSN)	Ministero della salute (DGEME) con riferimento alle scorte nazionali	
N.5.2.5. 3	Predisporre la mobilitazione delle risorse potenzialmente utili	Attivare procedure per l'accesso in tempi brevi alle risorse disponibili secondo quanto programmato nel piano di contingenza	Mobilitazione delle risorse dalle strutture di stoccaggio ai punti di utilizzo. L'azione si riferisce unicamente alle scorte disponibili a livello nazionale. Per le MCMs nelle scorte regionali riferimento all'azione RP, RA, RR 505		Ministero della Salute, Regioni/PA (SSN), Aziende sanitarie	Ministero della salute (DGEME) con riferimento alle scorte nazionali	
N.5.3.5. 3	Mobilitare le risorse potenzialmente utili	Mobilitare le risorse dalle strutture di stoccaggio ai punti di utilizzo	L'azione si riferisce unicamente alle scorte disponibili a livello nazionale. Per le MCMs nelle scorte regionali riferimento all'azione RP, RA, RR 505		Ministero della Salute, Regioni (SSN), Aziende sanitarie	Ministero della salute (DGEME) con riferimento alle scorte nazionali	
N.5.1.6	Ottimizzare il modello di gestione delle scorte	Istituire un Tavolo tecnico per la valutazione del modello di gestione delle scorte	Valutazione della costituzione delle scorte regionali, confronto sulle competenze per la ripartizione delle scorte in fase di allerta/risposta, valutazione dei meccanismi di compensazione in caso di ripartizione delle scorte tra Regioni/PPAA in fase di allerta/risposta per la definizione di una strategia nazionale e di supporto inter-regionale per la mobilitazione delle scorte in funzione di richieste crescenti in caso di bisogni localizzati su specifici ambiti territoriali. Il tavolo tecnico valuterà, inoltre, l'elaborazione di strategie nazionali per la gestione delle donazioni ricevute dagli enti del SSN o la realizzazione di indicazioni standard da applicare su tutto il territorio nazionale.	Decreto direttoriale/ministeriale	IGESAN, Regioni/PPAA Ministero della Salute	Ministero della salute (DGEME)	Un anno no
N.5.1.7	Ottimizzare il modello di gestione delle scorte	Valutare il modello di gestione delle CMM e apportare le necessarie migliorie	Elaborazione di una relazione sul monitoraggio della gestione delle scorte entro due anni dall'adozione del Piano ed eventuale rivalutazione del modello di gestione delle scorte in essere.	Documento tecnico. Relazione di monitoraggio e valutazione	IGESAN, Ministero della salute, Regioni/PPAA	Ministero della salute (DGEME)	Due anni no



All'allegato n. 1 al Piano «Azioni nazionali», dopo la pag. 162, si intende inserita la seguente tabella:

Codice	Obiettivi	Azione	Descrizione	Atto/output	Attori principali coinvolti	Attore/i responsabili	Tempistiche	Necessità finanziamenti
N.7.1.7.1	Monitorare lo stato di implementazione del Piano Nazionale	Condurre un monitoraggio annuale dell'implementazione del piano nazionale	Redazione di una relazione annuale, condivisa con le Regioni/PPA che riporti lo stato di avanzamento di tutte le azioni previste per la fase di preparazione.	Documento tecnico	Ministero della Salute	Ministero della Salute	Annuale	no
N.7.1.7.2	Monitorare lo stato di implementazione delle azioni Regionali e delle Province Autonome	Disporre di un portale per il monitoraggio e la valutazione delle azioni regionali e delle province autonome		Istituzione di un Portale	AGENAS, Ministero della salute (DGSISS), Regioni/PPAA,	Ministero della salute (DGSISS)	Due anni	si
N.7.1.7.3	Monitorare lo stato di implementazione delle azioni regionali e delle Province Autonome	Condurre un monitoraggio annuale sull'implementazione delle azioni previste a livello regionale	Predisposizione di un documento tecnico di valutazione per il monitoraggio annuale dello stato di implementazione delle azioni regionali	Documento tecnico	Ministero della salute (DGEME, DGPROG, DGSISS), AGENAS, ISS	Ministero della Salute (DGPROG-DGPREV)	Annuale	no
N.7.1.7.4	Disporre di un monitoraggio rispetto all'implementazione delle azioni previste a livello regionale	Disporre di un modello di monitoraggio della preparedness regionale basato su indicatori	Realizzazione e adozione di un set di indicatori/criteri per valutare la preparedness a livello regionale, in stretta coerenza con quanto previsto dall'Allegato 2 del Piano nazionale (azioni regionali)	Documento tecnico	AGENAS, Ministero della salute (DGEME, DGPROG), ISS, Regioni/PA	Ministero della Salute (DGPROG-DGEME)	Un anno	no
N.7.1.7.5	Rafforzare il ciclo della preparedness	Realizzare periodici esercizi di simulazione (es. SIMEX table-top)	La realizzazione di un esercizio di simulazione ha l'obiettivo prioritario di verificare le reti e le procedure; deve includere la fase di preparazione, la realizzazione e la valutazione post esercitazione.	Documenti tecnici: manuali di preparazione e report finale	ISS, Ministero della salute (DGEME), Regioni/PPAA, Reti e network, DPC	ISS	Ogni due anni	si
N.7.1.7.6	Disporre di un piano pandemico aggiornato in base ai risultati delle attività di monitoraggio e valutazione	Aggiornare il Piano nazionale al termine della sua implementazione	Aggiornamento del Piano in collaborazione con la Rete di italiana preparedness pandemica operativa e con le Regioni/PPAA	Documento tecnico: piano nazionale aggiornato	Rete di italiana preparedness pandemica	Ministero della Salute (DGEME) in collaborazione con le DG competenti e agli altri enti del sistema	Cinque anni	no



All'allegato n. 2 al Piano «Azioni regionali», prima della pag. 163, si intende inserita la seguente legenda:

Allegato n. 2. al Piano "Azioni regionali"

Aggiuntivo Azione aggiuntiva opzionale che può essere utile per rafforzare alla preparedness

Sistema di codifica ID Azioni Regionali

Prima lettera	P, A, R	R	Azione Regionale
Seconda lettera	Da 1 a 7		Indica la fase: "P" per Preparazione; "A" per Allerta; "R" per risposta
Prima cifra	Da 1 a 7		Corrisponde all'Ambito
Seconda e terza cifra	01, 02, 03, ...		Numero progressivo dell'azione

NB: Per mantenere la corrispondenza nelle diverse fasi, qualora non sia prevista una specifica azione per quella fase, il campo dell'azione prevista per quel ID viene lasciato vuoto.



All'allegato C «Format», prima della pag. 194, si intendono inserite le seguenti tabelle:

Allegato C "Format per l'elaborazione di cronoprogrammi regionali"

ID Azione	Azioni dipendenti	Livello	Azioni nazionali da cui dipendono	Tempistiche Ministero	Ambito	Precedentemente finanziate	Tempistiche regione per realizzazione azione	Attività intermedia 1 anno	Attività intermedia 2 anno	Attività intermedia 3 anno	Attività intermedia 4 anno	Attività intermedia 5 anno
RP204	Alimentare la Sorveglianza forme gravi di infezione da virus respiratori (SARI e ARDS) anche estendendo il sistema a tutti i virus respiratori	Minimo	N.2.1.9.	Un anno	Sorveglianza integrata							
RP205	Attivare e mantenere attiva la Sorveglianza genomica	Minimo	Azione N.2.1.10: "Promuovere, nell'ambito della Rete RespVirNet, la sorveglianza genomica di virus respiratori a potenziale pandemico sul territorio nazionale, a supporto delle politiche di Sanità Pubblica."	Due anni	Sorveglianza integrata							
RP206	Alimentare Sorveglianza notifiche malattie infettive umane (PREMAL) con ulteriori malattie oltre a quelle già previste dal DECRETO 7 marzo 2022, adeguando e alimentando il flusso sulla base delle esigenze di tutela della salute pubblica e secondo le specifiche definite dal Ministero della Salute	Minimo	Azioni nazionali N.2.1.17 e N.2.1.18.	18 mesi	Sorveglianza integrata							
RP207	Alimentare Sorveglianza notifiche malattie infettive animali (SIMAN) con ulteriori malattie oltre a quelle già previste dall'allegato I del Regolamento (UE) 429/2016	Minimo	Azione nazionale N.2.1.31	Non applicabile	Sorveglianza integrata							
RP208	Attivare e mantenere attiva la Sorveglianza esposti ad aviana infetta da aviaria o a pollame domestico infetto da aviaria	Minimo	Azione nazionale N.2.1.25	Due anni	Sorveglianza integrata							
RP209	Attivare e mantenere attiva la Sorveglianza delle acque reflue per rilevare la presenza di patogeni di interesse pandemico	Minimo	Azioni nazionali N.2.1.11 e N.2.2.11.1	Due anni	Sorveglianza integrata							
RP210	Predisporre un sistema di Sorveglianza occupazione posti letto di area medica e area critica per infezioni di natura respiratoria	Aggiuntivo	Azione nazionale N.2.1.32	Tre anni	Sorveglianza integrata							
RP302	Predisporre, per quanto di competenza, una pianificazione per l'adozione di misure non farmacologiche (NPIs) finalizzata a limitare l'impatto sulla comunità nei diversi scenari di impatto	Minimo	Azione nazionale N.3.1.1, N.3.2.1.2.	Un anno	Protezione della comunità							
RP402	Predisporre e aggiornare periodicamente la mappatura della rete di servizi sanitari territoriali e ospedalieri con dettaglio dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici	Minimo	Azione nazionale N.4.1.1	Annuale	Servizi sanitari							
RP405	Stimare il fabbisogno di servizi sanitari territoriali e di posti letto ospedalieri per intensità di cure in relazione alla popolazione e agli scenari di gravità dell'epidemia.	Minimo	Azione nazionale N.3.1.1	Un anno	Servizi sanitari							
RP406	Predisposizione di piani di aumento della capacità e di continuità operativa dei servizi sanitari ospedalieri	Minimo	Azioni nazionali N.3.1.1, N.4.1.3, N.4.2.3, N.4.3.3.1	Un anno	Servizi sanitari							
RP407	Predisposizione di piani di aumento della capacità e di continuità operativa dei servizi sanitari territoriali	Minimo	Azioni nazionali N.3.1.1 e N.4.1.3, N.4.2.3, N.4.3.3.1	Un anno	Servizi sanitari							
RP408	Predisposizione di piani di aumento della capacità e di continuità operativa dei Dipartimenti di Prevenzione	Minimo	Azioni nazionali N.3.1.1, N.4.1.3 e N.4.1.4	9 mesi (4.1.4) un anno (4.1.3)	Servizi sanitari							



RP409	Predisposizione di piani di aumento della capacità e di continuità operativa dell'emergenza-urgenza 118	Minimo	Azioni nazionali N.3.1.1, N.4.1.3, N.4.2.3.	Un anno	Servizi sanitari						
RP414	Alimentare il sistema di monitoraggio della tenuta dei servizi sanitari secondo strumenti e indicazioni individuate dal Ministero della Salute	Minimo	Azione nazionale N.4.1.16	Tre anni	Servizi sanitari						
RP415	Definizione, declinando le indicazioni del Ministero della Salute, delle modalità per il ripristino delle attività dopo la pandemia	Minimo	Azioni nazionali N.4.1.3 e N.1.1.17	Un anno (4.1.3), quattro anni (1.1.17)	Servizi sanitari						
RP502	Definire le scorte strategiche di DPI, farmaci essenziali e DM critici in accordo con i diversi scenari di impatto definiti dal Ministero della Salute	Minimo	Azione nazionale N.5.1.1	Due anni	Accesso alle contromisure						
RP507	Cooperare alla definizione di una strategia nazionale e di supporto inter-regionale per la mobilitazione delle scorte in funzione di richieste crescenti in caso di bisogni localizzati su specifici ambiti territoriali	Minimo	Azione nazionale N.5.1.6	Un anno	Accesso alle contromisure						



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Itaka», in Merano, senza nomina del commissario liquidatore.**

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Itaka società cooperativa», con sede a Merano (BZ), corso Libertà n. 192 (C.F. 02776900215) ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 29 giugno 2026

La direttrice: PAULMICHL

26A03379

Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Progetto Box Gruppo 1», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PER LA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre (*omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Progetto Box Gruppo 1 società cooperativa», con sede a Bolzano (BZ), via Siemens, n. 23 (codice fiscale 02526610213), ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione, ai sensi dell'art. 34, comma 2), della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per la cooperazione.

Bolzano, 24 giugno 2026

La direttrice: PAULMICHL

26A03380

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-158) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 7 1 0 *

€ 1,00

